Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Martedì, 13 marzo — Numero 60

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 320 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri segretari di Stato per le colonie, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa, per la durata della guerra, l'esenzione dal dazio di confine alle pelli conciate senza pelo, anche rifinite, provenienti dalle colonie italiane e per le quali sia accertato, nei modi da stabilire dal ministro delle finanze, che l'operazione di concia sia stata effettuata nelle stesse colonie.

Sono parimenti esenti dal dazio di confine le pelli sopradette di origine sudanese provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — COLOSIMO — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 824 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 6, n. 4, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e degli annotamenti degli uffici ipotecari di Messina e di Reggio Calabria distrutti in tutto od in parte in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 e relativi al periodo dal 1866 a tutto il 1908 saranno ricostituiti a cura dei rispettivi conservatori delle ipoteche sotto la vigilanza degli ispettori delle tasse sugli affari, avvalendosi delle note e delle domande esistenti in ufficio.

Art. 2.

In mancanza dei registri e delle corrispondenti note e domande, il conservatore delle ipoteche, colla scorta dei registri generali d'ordine e dei repertori, formerà un elenco delle note e domande mancanti, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia con invito agli interessati di depositare nella Conservatoria, entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione, il duplo della nota o il certificato dell'eseguita formalità, e una copia in carta libera dell'una e dell'altro.

I duplicati delle note ipotecarie e i certificati originali esibiti dalle parti saranno ritenuti presso la Conservatoria. Le copie, munite del visto di conformità del conservatore, saranno restituite alle parti.

Art. 3.

Coloro che per qualsiasi causa non saranno in grado di produrre i duplicati delle note e i certificati originali presenteranno nel termine suddetto la copia autentica in carta libera dei titoli che hanno dato luogo alle trascrizioni, alle iscrizioni e agli annotamenti, insieme a nuove note e domande in carta libera.

Art. 4.

La presentazione delle note, dei titoli e dei certificati oltre il termine stabilito dall'art. 2 avrà efficacia e grado dal giorno in cui sarà stata fatta.

Art. 5.

Tutti gli atti occorrenti per la ricostituzione dei registri mancanti saranno esenti dalle tasse di bollo e registro, e dalle tasse ipotecarie.

I diritti dei notai e di altri pubblici ufficiali e quelli spettanti agli archivi notarili saranno ridotti alla metà.

Art. 6.

Le disposizioni del Codice civile, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per la riproduzione stabilita dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 862 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 60-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1916-917 è modificata come segue:

« Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » ed il relativo stanziamento è aumentato di lire quindicimilioni (L. 15.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, non avrà applicazione l'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto concerne la incompatibilità fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potrà avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessità dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni.

Art. 2.

Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui è titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 869 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il titolo IV, parte 1ª, del Codice per la marina mercantile;

Vista la VII Convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I piroscafi requisiti qui appresso elencati sono trasformati in navi da guerra e considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, colla data a fianco di ciascuno indicata, nei termini e cogli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile (parte 1ª,

titolo IV) e della VII Convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907:

Porto Torres, della Società marittima italiana, 30 gennaio 1917.

Porto di Suez, della Società marittima italiana, 9 febbraio 1917.

Umberto I, della ditta Orlando, 3 febbraio 1917.

Caprera, delle ferrovie dello Stato, 6 febbraio 1917.

Tocra, della Società Sicilia, 10 febbraio 1917.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis*: « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire centomilioni (L. 100.000.000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 372 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, contenente disposizioni dirette a prevenire ed a reprimere l'abigeato in Sicilia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle finanze, per la esecuzione del predetto decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI — RAINERI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge, sono considerati equini destinati a « scopo agricolo » quelli che, abitualmente, sono adoperati per trasportare con, o senza, sella, « barda », veicoli di qualsiasi specie, dai centri abitati alla campagna, o, viceversa:

1° uomini - siano essi proprietari, fittavoli o mezzadri, coltivatori, contadini, - a lavoro fisso od avventizio -; castaldi, soprastanti, campieri, guardiani, custodi di bestiame, garzoni o, comunque, addetti alla lavorazione delle terre, alla raccolta, scelta, custodia, trasporto dei prodotti, od al servizio nei casamenti rurali;

2° macchine, strumenti, attrezzi, utensili rurali, o cose destinate alla lavorazione, concimazione, al servizio dei fondi, od all'uso dei locali destinati a raccogliere i prodotti;

3° prodotti animali, vegetali o minerali, destinati al consumo in campagna, od ottenuti od estratti, in campagna e trasportati nei centri abitati o nei luoghi di consumo, di deposito, o di spedizione, per via di terra o di acqua.

Sono ancora considerati come destinati a « scopo agricolo » gli equini:

4° che - attaccati ad aratri, a macchine, o ad altri strumenti, vengono adoperati per la preparazione, cultura, irrigazione delle terre, raccolta dei prodotti, o per altri lavori agricoli;

5° che vengono adoperati come forza motrice per eduzione di acque, movimento di torchi, frantoi, molini e simili;

6° che si trovino nei luoghi di custodia o di pascolo - fuori degli abitati - o, nei luoghi di allevamento - dentro, o fuori, de-

gli abitati - e vi rimangano un tempo superiore ai trenta giorni consecutivi.

Sono esclusi dall'applicazione del « bottone di identità » gli equini appartenenti alle Amministrazioni militari, fermo restando - nei proprietari che vendano bovini od equini alle Amministrazioni stesse - l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Art. 2.

Lo « scopo agricolo » o quello di allevamento, ai quali gli equini siano destinati, può risultare:

1° dalla dichiarazione resa - dal proprietario - o da persona da lui incaricata - all'autorità di pubblica sicurezza od al comando di stazione dei carabinieri Reali competenti;

2° degli ordinari mezzi di prova, forniti dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica, che denunziano le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge.

Art. 3.

Nel caso previsto dal terzo capoverso dell'art. 1 della legge, il « bottone di identità » può essere asportato - all'equino destinato, od acquistato, per uno degli usi per i quali non si fa luogo all'applicazione del bottone - dal proprietario o dal compratore o, da persona, rispettivamente, incaricata. In tal caso, però, le parti del bottone, deformate per l'esportazione, debbono essere consegnate all'Ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'arma del luogo, per l'invio all'Ufficio centrale, assieme alla bolletta ed al tagliando dell'equino stesso.

L'Ufficio centrale fa pervenire al proprietario, od al compratore, un certificato, conforme al modello n. 1. Tale certificato viene conservato per giustificare, eventualmente, il bottone, od il buco, rimasti nell'orecchio destro dell'equino ed è presentato, in caso di successiva nuova destinazione dell'equino stesso a scopo agricolo od all'allevamento, per ottenere l'applicazione di altro bottone di identità, o la restituzione, a mezzo dell'ufficio o del comando dell'arma locale, della bolletta e del tagliando, a suo tempo ritirati.

Art. 4.

L'« incarico » conferito dal proprietario o dal compratore, di curare, presso gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi dell'arma, l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, può risultare - a seconda della conoscenza che si abbia delle persone predette e, tenuto conto delle consuetudini locali, circa i trasferimenti di uso, o le consegne per custodia, pascolo, « fida », lavoro e simili - anche da lettere raccomandate, o da dichiarazioni raccolte negli uffici o comandi dell'arma, purchè in esse siano indicate, con precisione, la persona « incaricata », la natura, e la durata dell'incarico conferito.

L'incarico per il trasferimento di proprietà, deve sempre risultare da mandato conferito, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 5.

Il « bottone d'identità » di cui all'art. 2 della legge, composto di due calotte, e fornito dall'Ufficio di pubblica sicurezza o dal comando di stazione dei RR. carabinieri e, assolte le opportune pratiche per la disinfezione delle tanaglie per la bucatura, è applicato, alla base dell'orecchio destro, da persona pratica, incaricata dal proprietario o dall'Ufficio o comando predetti.

Il bottone è del diametro di centimetri 2: porta impressa, sulla calotta esterna, la indicazione del Comune nel quale viene applicato e la leggenda: « Legge abigeato »; sulla calotta interna un numero progressivo, per ogni specie di animale, e per ogni Comune ed una delle seguenti lettere:

A per gli asini;
B per i bovini;
C per i cavalli;
M per i muli.

Il foro alle orecchie, può essere praticato anche con tanaglia fornita direttamente dal proprietario, purchè la fustella della tanaglia stessa sia della dimensione di otto millimetri.

In casi speciali il « bottone d'identità » può essere applicato all'orecchio sinistro dell'animale, indicandone il motivo nella bolletta e nel tagliando.

Art. 6.

I « bottoni d'identità » e le tanaglie occorrenti per la loro applicazione, sono conservati dall'ufficio di pubblica sicurezza o dal comando di stazione dei RR. carabinieri.

Art. 7.

Per l'applicazione dei bottoni a numerosi capi di bestiame, che si trovino in locali di allevamento, pascolo, custodia, lontani dagli abitati, gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi di stazione dell'arma, possono, anche su richiesta degli interessati, provvedere al servizio recandosi sul posto, avvalendosi, se occorra, del concorso delle squadriglie che agiscono nel territorio.

Nessuna indennità, o compenso, è dovuto dai proprietari di animali per tale servizio.

Art. 8.

Oltre il « bottone d'identità » - obbligatorio - i proprietari possono fare applicare, sempre, agli animali, qualunque altro marchio o segno. Esso dovrà, però, essere descritto nella bolletta, e, se applicato dopo il rilascio di tale documento, la descrizione del marchio, o segno, dovrà essere chiesta - entro otto giorni da tale variazione - dal proprietario, o da persona da lui incaricata, all'ufficio di pubblica sicurezza od al comandante la stazione dei RR. carabinieri del luogo nel quale si trova l'animale.

Art. 9.

Il proprietario - o persona da lui incaricata - deve chiedere all'Ufficio di pubblica sicurezza od al comando dell'arma del luogo dove si trova l'animale, l'annotazione sulla bolletta e sul tagliando delle nascite dei prodotti (« seguaci ») e delle variazioni eventualmente verificatesi, anche per causa accidentale, nei contrassegni degli animali di cui all'art. 1 della legge.

Sono considerate variazioni nei contrassegni il cambio di colore del mantello; l'incisione od i tagli nelle orecchie; il taglio o la rottura delle corna; la castrazione e tutte le deformazioni od i segni speciali notevoli verificatisi, dopo l'applicazione del « bottone d'identità ».

La richiesta dell'annotazione è fatta entro un mese dalla nascita o dalla constatazione dell'avvenuta variazione.

Art. 10.

La « bolletta » ed il « tagliando », conformi al modello (allegato 2 e 2-*bis*) di colore diverso, a seconda della specie e del sesso degli animali, contraddistinti dal numero e dalla lettera corrispondenti a quelli del « bottone d'identità », contengono, oltre quelle relative al proprietario, tutte le indicazioni segnaletico-zoometriche necessarie alla identificazione dell'animale; quelle riguardanti le eventuali variazioni; i passaggi del capo di bestiame per trasferimenti di proprietà o di uso, per consegna, per soccida, pascolo, custodia e simili, nonchè i successivi rilasci di bollette per animali prodotti (« seguaci ») da quelli ai quali le bollette ed i tagliandi si riferiscono.

Sul tagliando vengono indicate anche le consegne dell'animale pei motivi di lavoro di cui all'art. 16.

Art. 11.

Qualunque Ufficio di pubblica sicurezza o comando di stazione dei RR. carabinieri, può rilasciare duplicati di bollette o di tagliandi quando gli originali - e, per i tagliandi il foglietto intercalare modello 2-*ter* - siano riempiti negli spazi destinati alle variazioni, ovvero si siano resi inservibili, siano andati smarriti, o distrutti, e

tale smarrimento, o distruzione, siano stati denunciati e siano risultati veri.

Art. 12.

L'Ufficio di pubblica sicurezza od il comandante la stazione dei RR. carabinieri, dopo l'applicazione del « bottone d'identità », il rilascio della bolletta e del tagliando, e la inscrizione dell'animale in apposito registro, compila, per ciascun animale, e spedisce all'Ufficio centrale una scheda anagrafica di colore corrispondente alla bolletta, divisa in tre sezioni.

La prima sezione di ogni scheda è conservata in ordine numerico; la seconda in ordine alfabetico, tenendo conto delle variazioni successive per passaggi di proprietà; la terza secondo la speciale classificazione data alle indicazioni segnaletico-zoometriche.

Art. 13.

Per le opportune annotazioni nello schedario, di cui all'articolo precedente, gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi di stazione dei RR. carabinieri danno notizia all'Ufficio centrale di cui all'articolo 11 della legge:

1° della macellazione, morte, esportazione dei bovini e degli equini soggetti a denunzia;

2° delle destinazioni degli equini ad uno degli usi di cui al terzo capoverso dell'art. 1 della legge;

3° delle applicazioni di marchi privati, o segni speciali, e delle variazioni nei contrassegni dei quali ai precedenti articoli 8 e 9;

4° delle variazioni per trasferimenti di proprietà, o di uso dei bovini e degli equini soggetti a denunzia;

5° degli smarrimenti, rinvenimenti, delitti e sequestri, dei quali siano stati oggetto, tutti i bovini e tutti gli equini - compresi quelli non sottoposti all'applicazione del bottone di identità - nonchè tutti gli animali ovini;

6° del ritiro di bollette o di tagliandi perchè completi od inservibili;

7° del rilascio di duplicati di bollette e di tagliandi, nonchè del rilascio e del ritiro di certificati provvisori di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Le notizie di cui ai numeri 1, 2 e 6 e quelle relative al ritiro dei certificati provvisori di cui al n. 7, sono date con la trasmissione delle bollette, dei tagliandi e dei certificati ritirati; per il rilascio dei certificati di cui all'art. 20 con l'invio di una copia del certificato stesso; le altre con l'invio di apposito foglio di comunicazione (allegato n. 3).

Art. 14.

Il « certificato di identità personale » del quale è parola all'articolo n. 4 della legge (conforme allegato 4) contiene le generalità complete, il soprannome, il Comune di origine, quello di domicilio, i connotati del conducente di animali e, se possibile, la fotografia e la firma del conducente stesso autenticate dall'ufficio o comando.

Art. 15.

In occasione di denuncie di trasferimenti di proprietà, o di uso, di bovini ed equini; di applicazione su di essi, di marchi privati o di segni speciali; di variazioni nei contrassegni di denunzie di smarrimenti, come nei casi di richiesta di duplicati di bolletta e di tagliandi, di macellazione, di esportazione o di avviso di morte di detti animali, l'ufficiale di pubblica sicurezza od il comandante dell'arma accertano l'identità dei detentori degli animali, mediante la presentazione dei documenti indicati nell'art. 3 della legge.

Art. 16.

Per le consegne di animali per motivi di lavoro, la cui durata non oltrepassi i trenta giorni continui, è sufficiente l'annotazione del proprietario - o di persona da lui incaricata - nell'apposita casella del tagliando restando fermi, però, per il detentore, gli obblighi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 ed all'art. 3 della legge.

Qualora il proprietario o l'incaricato, siano analfabeti, la dichiarazione è resa nell'Ufficio di pubblica sicurezza o comando di stazione dell'arma di qualsiasi Comune.

Art. 17.

S'intende adibito ad « uso di lavoro », un animale, allorchè sia adoperato per uno degli scopi indicati nell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18.

Per la esecuzione di quanto è disposto nella prima parte dell'art. 5 della legge, i municipi fissano - d'accordo con l'Ufficio di pubblica sicurezza, od in mancanza, del comando di stazione dell'arma - un orario per la macellazione, a seconda le stagioni, gli usi ed i bisogni locali.

In caso di disaccordo, l'orario viene stabilito dalla autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 19.

In quei Comuni nei quali la macellazione degli animali sia giornaliera e per molti capi di bestiame, viene disposto, presso il mattatoio, uno speciale servizio per la esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge.

Il certificato, di cui alla prima parte dell'art. 5 della legge, è conforme al modello allegato n. 5.

Art. 20.

In caso di macellazione, esportazione o morte di bovini od equini, che lascino prodotti (« seguaci ») ai quali non sia stato ancora applicato il « bottone d'identità », l'ufficiale di pubblica sicurezza, od il comandante di stazione dei RR. carabinieri del luogo in cui avviene la macellazione, l'esportazione, od è denunciata la morte, nel ritirare i documenti dell'animale, rilascia al proprietario un « certificato provvisorio », conforme al modello allegato n. 6.

Tale certificato, all'atto dell'applicazione del « bottone d'identità » o della macellazione, esportazione o morte del « seguace », vale per giustificarne la legittima provenienza ed è ritirato per essere trasmesso all'ufficio che lo emise, secondo è detto nell'ultima parte dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 21.

Il certificato, del quale è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge, è conforme al modello allegato n. 7.

Il rilascio di tale certificato, per equini non soggetti a denuncia, è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficio di pubblica sicurezza, o del comando di stazione dei RR carabinieri della legittima provenienza degli equini stessi.

Art. 22.

Di tutte le richieste di spedizioni, per ferrovia, di bovini od equini, i capi stazione ne danno sollecito avviso all'Ufficio di pubblica sicurezza od al comando dei RR. carabinieri della giurisdizione, indicando le generalità, il domicilio dello speditore e del destinatario, la specie ed il numero dei capi di bestiame la cui spedizione è stata richiesta.

Le stazioni ferroviarie distanti dagli abitati rimettono l'avviso predetto - in mancanza di altro mezzo sollecito - avvalendosi dei procaccia postali.

L'Ufficio di pubblica sicurezza od il comando dei carabinieri che non abbia avuto modo di far accertare, a seconda dei casi, l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge e nel presente regolamento o la provenienza, per gli equini non soggetti all'applicazione del bottone di identità, dà avviso telegrafico della spedizione all'Ufficio di pubblica sicurezza od al comando dell'arma del luogo di destinazione.

Art. 23.

Le bollette, i tagliandi, i certificati ed i documenti dei quali alla

legge ed al presente regolamento non possono essere sostituiti da alcun atto equipollente, salvo - per i certificati d' « identità personale » - quanto è previsto nel capoverso dell' articolo 3 della legge.

Art. 24.

Le dichiarazioni e le denunzie, di cui alla legge ed al presente regolamento, sono accolte dagli uffici di pubblica sicurezza o dai comandi di stazioni dei RR. carabinieri, anche nei giorni festivi.

Art. 25.

Il ministro dell'interno esercita la sorveglianza sull' Ufficio centrale, di cui all'art. 11 della legge, e può delegare, in tutto od in parte, queste sue attribuzioni ad uno dei prefetti dell'isola.

Spetta all'Ufficio centrale :

1° curare la esatta, uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, emanando, all'uopo, quelle istruzioni che riterrà del caso;

2° preparare un personale di funzionari ed agenti, specializzati nell'applicazione della legge e del presente regolamento;

3° eseguire - o richiedere che siano eseguite - quelle ispezioni o sorprese che riterrà opportune sul bestiame, isolato o riunito, al pascolo, nei locali di allevamento, di custodia, di lavoro, nelle fiere, nei mercati, nei fondaci, nei mattatoi, ecc.;

4° provvedere gli uffici di pubblica sicurezza e le stazioni dell'arma, del personale occorrente per il servizio amministrativo nelle fiere e nei mercati;

5° fare eseguire dalle squadriglie, delle quali è parola all'articolo seguente, e - richiedendone il concorso a mezzo dei rispettivi prefetti o comandi - dagli uffici di pubblica sicurezza o stazioni dell' arma, nella cui giurisdizione non agiscano squadriglie, quei servizi che riterrà di stabilire, a scopo preventivo, in occasione di feste, di fiere, di mercati, di passaggio o di permanenza di armenti, mandre, greggi, in zone di latifondo od in località sospette;

6° coordinare le indagini per la scoperta degli autori di delitti abigeatari e rendere, con unità di indirizzo, pronte, simultanee e razionali le ricerche di animali di provenienza furtiva, avvalendosi anche, per le ricerche stesse, delle « matte di servizio » delle quali al n. 4 dell'art. 27;

7° provvedere al servizio di economato per la distribuzione agli uffici di pubblica sicurezza ed alle stazioni dei RR. carabinieri dei « bottoni d'identità, degli stampati, delle tanaglie e di quanto altro occorre per il servizio anagrafico.

A tale scopo tiene un registro, conforme al modello allegato n. 8, di carico e scarico del materiale e degli stampati dei quali è consegnatario.

Art. 26.

L'Ufficio centrale dirige il servizio delle squadriglie l'azione delle quali mira, principalmente, alla prevenzione ed alla repressione della delinquenza abigeataria e ad accertare, nelle campagne, la piena applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il funzionamento delle squadriglie - a cavallo od a piedi, costituite in nuclei mobili, o « posti campestri temporanei » - è disciplinato dall'appendice riservata di servizio che fa seguito al presente regolamento. Il loro dislocamento - nelle zone di latifondo nelle località più eccentriche o sospette, nei punti di passaggio, specialmente sui confini interprovinciali ed intercircondariali - è determinato dalle manifestazioni della delinquenza abigeataria, dalle esigenze del servizio, in rapporto alle condizioni speciali dell'industria armentizia, del movimento degli animali, per allevamento, pascolo, lavoro, ecc.

Art. 27.

Per la parte amministrativa e disciplinare dei militari ed agenti in servizio di squadriglia, sono aggregati all'Ufficio centrale tre ufficiali dei RR. carabinieri - due alla dipendenza della legione di Palermo ed uno alla dipendenza della legione di Messina - ed uno ufficiale delle guardie di città.

Art. 28.

L'Ufficio centrale cura la esatta tenuta:

1° di un registro generale (conforme all'allegato n. 9) diviso per circondari, dei reati di contenuto abigeatario;

2° degli schedari indicati nell'articolo seguente;

3° degli elenchi, divisi per Comuni:

a) delle località di allevamento, di pascolo o di custodia di bovini ed equini;

b) delle fiere e dei mercati che hanno luogo durante l'anno nell'isola;

c) dei porti e delle spiaggie nelle quali, ordinariamente, ha luogo l'imbarco di animali, con l'indicazione delle località nelle quali potrebbe effettuarsi l'imbarco clandestino;

4° delle copie di tutte le « mappe di servizi simultanei convergenti » che - secondo è stabilito nell'appendice di servizio - sono chiamate ad eseguire le squadriglie delle guardie di città e dei RR. carabinieri che funzionano nell'isola.

Nel fornire le notizie richieste dall'Ufficio centrale per la formazione degli elenchi di cui al n. 3, i comandi di stazione dei RR. carabinieri, gli uffici distaccati o circondariali di pubblica sicurezza compilano - per le rispettive giurisdizioni - elenchi simili, da tenere presenti per comunicare all'Ufficio centrale le eventuali successive variazioni.

Art. 29.

Nell'Ufficio centrale sono istituiti, oltre lo schedario generale anagrafico, indicato all'art. 12:

1° uno schedario - diviso per Comuni - degli animali rubati o smarriti;

2° due schedari generali, in ordine alfabetico-sillabico:

a) di tutti i detentori di animali - oggetto di delitti - allorchè il detentore sia persona diversa dal proprietario;

b) di tutti gli arrestati o denunziati come autori, cooperatori, complici, favoreggiatori e ricettatori in delitti di contenuto abigeatario;

3° una rubrica del protocollo, anche a schedario alfabetico-sillabico.

Art. 30.

Oltre quanto è stabilito, dalle disposizioni in vigore, circa il servizio delle ricerche - anche per ciò che riguarda la pubblicazione sul Bollettino del Ministero - gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i comandanti di stazione dei RR. carabinieri segnalano all'Ufficio centrale:

1° tutti gli smarrimenti, i furti, le rapine e gli altri delitti di contenuto abigeatario, i rinvenimenti ed i sequestri di bovini ed equini, anche se non soggetti a denunzia;

2° le generalità complete delle persone indicate al n. 2 lettera *a)* e *b)*, dell'articolo precedente.

Le comunicazioni per i delitti e smarrimenti, sono fatte con lo invio di un telegramma, contenente tutte le indicazioni necessarie, perchè l'Ufficio centrale possa disporre quelle immediate investigazioni, possa emanare quelle disposizioni e richiedere, prontamente, la esecuzione di quei servizi che riterrà del caso, specialmente in rapporto alle ricerche simultanee convergenti, delle quali è cenno al n. 4 dell'art. 27.

Le segnalazioni delle quali al n. 1 sono fatte, anche con espressi o telegrammi ordinari - a seconda dei casi;

3° all'ufficio che rilasciò la bolletta originaria dell'animale rubato o smarrito;

4° agli uffici limitrofi al territorio del delitto o del rinvenimento;

5° a quegli altri uffici le cui pronte indagini o ricerche possano riuscire utili.

Art. 31.

Indipendentemente dalla pubblicazione che viene fatta sul *Bollettino delle ricerche*, emanato dal Ministero dell'interno, l'Ufficio centrale dirama - ordinariamente ogni decade, ed in casi speciali, quante volte occorra - una circolare contenente - divisi per Comune di origine - i numeri dei « bottoni d'identità », i dati segnaletici e tutte le altre indicazioni dei bovini ed equini - compresi quelli non soggetti a denunzia - smarriti, rubati, depredati, rinvenuti o sequestrati nella decade, con gli eventuali richiami a circolari precedenti.

La circolare è spedita a tutti gli uffici di pubblica sicurezza provinciali, circondariali e distaccati; ai comandi di compagnia, tenenze, sezioni e stazioni dei RR. carabinieri, ai comandanti di squadriglie o « posti campestri », ai sindaci (in numero di copie sufficienti per disporre l'affissione, e darne comunicazione agli agenti di polizia urbana e rurale, ai presidenti di circoli, società agricole, ecc.), ai comandi di compagnie, tenenze, sezioni e brigate della R. guardia di finanza con giurisdizione su porti o spiaggie, alle capitanerie e delegazioni di porto dell'isola.

A facilitare e rendere efficaci le ricerche che debbono essere eseguite dagli agenti, nella sfera delle proprie attribuzioni, detti uffici o comandi curano che i propri dipendenti prendano e - quando sono comandati di servizio - portino in dosso, la nota dei numeri dei bottoni di identità, dei Comuni di origine e della specie degli animali che si ricercano.

L'Ufficio centrale cura di dare - anche col mezzo di quei giornali dell'isola che, nell'interesse dei cittadini ne facciano inserzione gratuita - la massima pubblicità alla circolare di ricerche.

Art. 32.

Alla fine di ogni trimestre, l'Ufficio centrale compila e rimette ai prefetti ed alle Procure generali dell'isola, al Ministero dell'interno ed a quello di agricoltura, industria e commercio, la statistica dei delitti di contenuto abigeatario, divisa per circondari, con il riepilogo per ogni Provincia, il raffronto con i delitti, della stessa specie, avvenuti nell'eguale periodo di tempo nell'anno precedente e coi risultati di polizia giudiziaria ottenuti.

Ad ogni fine di anno, compila e rimette agli uffici predetti una relazione complessiva sull'andamento del servizio, sui risultati da esso ottenuti, sugli inconvenienti e le manchevolezze rilevate, sui giudizi emessi e suggerimenti dati da Amministrazioni, Sodalizi, studiosi, stampa, ecc., e suggerisce le modificazioni che, a suo giudizio, potrebbero apportarsi al servizio stesso.

Art. 33.

Le marche anagrafiche, indicate nell'art. 9 della legge, sono della grandezza di millimetri 27 per 23, portano nel centro, su fondo verde chiaro, l'emblema della Trinacria, chiuso in un cerchio, con la leggenda « Legge contro l'abigeato in Sicilia »; nel bordo superiore, su fondo bianco, le parole: « Marca da centesimi 15 » e nella parte inferiore, la indicazione delle lettere della serie ed il numero di ciascuna marca.

Ogni serie comprende diecimila marche.

Nella prima attuazione della legge, e sino all'esaurimento del quantitativo esistente presso l'officina carta e valori di Torino potranno essere adoperate le marche già usate pel servizio anagrafico in Sicilia.

Art. 34.

Il servizio di cassa, per il movimento dei fondi ricavati dalla vendita delle marche per l'anagrafe bestiame, è affidato, in ciascun Comune, al tesoriere comunale, sotto la vigilanza del sindaco.

I tesorieri vengono forniti dall'Ufficio centrale delle marche occorrenti, il cui importo è loro addebitato in apposito registro, tenuto dall'Ufficio stesso, mentre vengono loro accreditate le somme rimesse ogni fine di mese, alla Banca d'Italia - sezione tesoreria provinciale - accompagnate dal conto riepilogo di carico e scarico delle marche.

I tesorieri comunicano all'Ufficio centrale - rimettendogli copia del conto riepilogo - l'ammontare delle somme spedite alla tesoreria provinciale ed il numero delle marche rimaste loro in consegna.

Art. 35.

Le marche pel servizio dell'anagrafe bestiame non sono vendute a privati. Gli ufficiali di pubblica sicurezza od i comandanti di stazione dell'arma, rimettono, al tesoriere comunale, di volta in volta, una richiesta, debitamente firmata, del numero delle marche loro occorrente. Il tesoriere - riscossone il valore - rimette le marche. Queste vengono annullate col bollo ad umido, fornito ad ogni Ufficio o comando dall'Ufficio centrale, perchè sia usato, esclusivamente, pel servizio dell'anagrafe bestiame.

Art. 36.

Con la somma ricavata dalla vendita delle marche si provvede all'acquisto dei « bottoni d'identità », delle tanaglie per applicarli, delle cassette per gli schedari, delle bollette, degli stampati, dei bolli; si provvede, altresì, alle spese di cancelleria per l'Ufficio centrale ed a quant'altro occorra pel funzionamento del servizio. L'eccedenza può essere ripartita dal Ministero dell'interno, su proposta dell'Ufficio centrale:

1° in premi di incoraggiamento alle associazioni mutue, a circoscrizione locale, che abbiano per iscopo l'assicurazione degli animali contro la mortalità od i danni del furto;

2° in premi per mostre zootecniche in Sicilia;

3° in premi a chi abbia concorso, efficacemente, alla scoperta degli autori di abigeati od al recupero di animali rubati.

Art. 37.

Gli acquisti di cui alla prima parte dell'articolo precedente sono fatti dall'ufficio di ragioneria centrale del Ministero dell'interno, osservato quanto è prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 38.

Gli animali sequestrati sono affidati in « commenda » dall'autorità giudiziaria, preferibilmente ad Istituti di beneficenza od agricoli, od a persone di ottima condotta, attestata dall'ufficiale di pubblica sicurezza od, in mancanza, dal comandante di stazione dei Reali carabinieri del luogo.

Art. 39.

In occasione di operazioni per requisizioni, o di riunioni di Commissioni per visite o, per acquisti di quadrupedi, i comandanti militari avvertono l'ufficio di pubblica sicurezza, od in mancanza, il comando dei RR. carabinieri del luogo, perchè, con l'intervento di un funzionario di pubblica sicurezza o di un ufficiale o sottufficiale dell'arma, sia accertata nei proprietari, o detentori, la legittima provenienza degli animali e l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge per la prevenzione e repressione dell'abigeato e nel presente regolamento.

Art. 40.

Nelle città sedi di questura, il servizio dell'anagrafe bestiame, è disimpegnato da quell'ufficio sezionale, o di delegazione suburbana che stabilisce il questore.

Art. 41.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite - in conformità all'art. 13 della legge - con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire venti a trecento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno
ORLANDO.

Il ministro di grazia e giustizia
SACCHI.

Il ministro d'agricoltura
RAINERI.

Il ministro delle finanze
MEDA.

N.B. - *Gli allegati verranno pubblicati nella Raccolta delle leggi e decreti.*

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 311

Decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite di Maria SS. dei Miracoli e di Santa Barnaba, in Catania, è trasformato, per il mantenimento di minorenni poveri in Istituti di beneficenza di quella città, e i patrimoni medesimi sono concentrati nella locale Congregazione di carità.

N. 312

Decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite del Rosario e del Sacramento, in Pievetorina, è parzialmente trasformato per soccorsi a domicilio agli ammalati ed agli inabili al lavoro poveri, ed i patrimoni medesimi sono concentrati nella Congregazione di carità del luogo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Berizzi Marco fu Bortolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 262 ordinale, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, in data 9 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di una obbligazione del prestito nazionale di L. 1000 di capitale nominale, consolidato 4,50 0\|0 con decorrenza dal 1° gennaio 1915.

Ai termini dell'articolo 230 del vigente regolamento sul Debito pubblico, nonchè del decreto Ministeriale 10 ottobre 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Berizzi Marco fu Bortolo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 marzo 1917.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 marzo 1917, in L. 145,86.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 12 marzo 1917, da valere per il giorno 13 marzo 1917.

Franchi	132 84 1|2
Lire sterline	36 95 1|2
Franchi svizzeri	153 87 1|2
Dollari	7 78 1|2
Pesos carta	3 40 chèques
Lire oro	Intrattato

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 12 marzo 1917.

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15,10.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per i funerali di S. M. Umberto I.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del ministro dell'interno che invita il Senato alle onoranze funebri che saranno rese alla memoria del Re Umberto I nel prossimo giorno 14.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e del presidente della Corte di cassazione di Firenze, per le onoranze rese ai defunti senatori Fabrizi e Mazzella.

Congedo.

È accordato un mese di congedo per causa di salute al senatore Garavetti.

In memoria del senatore Paolo Fabrizi.

MELODIA. Lontano dal Senato per ragioni di salute, nel giorno in cui fu unanimemente e nobilmente deplorata la perdita del senatore Paolo Fabrizi, desidera associarsi di gran cuore alle alte e commoventi parole pronunziate dall'illustre presidente, allora, come sempre, vero interprete dei sentimenti del Senato, ed a quelle nobilissime degli altri oratori e del Governo.

Unito al senatore Fabrizi da una ininterrotta amicizia di oltre 40 anni, alcuni dei quali passati con lui in quotidiana domestichezza, sente il dovere di partecipare alla commemorazione di lui, per la stima profonda che aveva per le non comuni qualità dell'estinto.

Fu detto che il senatore Paolo Fabrizi non era stato degenere del nome che portava, il quale risplende purissimo nella storia del patriottismo italiano; ed egli aggiunge che, per la purezza e la no-

bilità dei suoi sentimenti, per l'adamantina fermezza del suo carattere, che lo rendeva severo principalmente con sè stesso, per la grande modestia, che nascondeva alla folla le sue qualità di mente e di cuore, ma lo rendeva più prezioso per i suoi intimi, il nome di Paolo Fabrizi rimane cinto d'una nuova aureola. (Benissimo!).

Chiede al Senato di permettergli questo sfogo dell'anima, nel riprendere il posto per tanti anni occupato vicino al defunto, pur non potendo egli esprimere con parole lo schianto che ebbe il suo cuore alla terribile notizia della morte del senatore Paolo Fabrizi.

Il Paese ha perduto in lui un eminente cittadino, il Senato uno fra i più amati e autorevoli membri, l'oratore uno degli uomini ai quali la sua lunga vita era legata da vincoli del più intenso affetto e della più personale intimità. (Vivissime approvazioni).

Giuramento dei senatori Grimani e Thaon di Revel.

Introdotto nell'Aula dei senatori Molmenti e Papadopoli, presta giuramento il senatore Grimani. (Vivi applausi).

Introdotto nell'Aula dai senatori Bava Beccaris e Canevaro, presta giuramento il senatore Thaon di Revel.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Legge una lettera del senatore Frascara il quale si dimette da componente della Commissione di finanze.

Annuncio d'interpellanza.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Legge la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare i ministri di agricoltura, dei trasporti e della guerra per conoscere quali provvedimenti reputino opportuni per impedire i gravissimi danni prodotti agli agricoltori, ai lavoratori ed al commercio degli agrumi dell'attuale sistema regolatore del movimento ferroviario e dagli acquisti fatti dal Governo.

« Beneventano ».

ORLANDO, ministro dell'interno. Ne darà comunicazione ai ministri interessati.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazione.

BONASI. Presenta la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, sulla nomina a senatore del conte Cavazzi della Somaglia.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ». (N. 318).

PRESIDENTE. Ricorda che nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale; dà facoltà al relatore di riferire sulle modificazioni concordate tra Commissione speciale e Governo.

CHIMIRRI, relatore. Ricorda che sabato non si tenne seduta perchè la Commissione e il Governo potessero aver tempo sufficiente per la formulazione degli emendamenti.

Questi ora sono a stampa e nella stampa incorsero, per ragioni di fretta, alcuni errori che verranno corretti durante la discussione degli articoli.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Legge l'art. 1 del testo concordato.

È approvato senza discussione.

POLACCO. Sull'art. 2, lettera *a*, vorrebbe che invece della espressione: « l'assistenza è accordata ai figli minorenni legittimi o naturali riconosciuti » si dicesse « di cui sia riconosciuta o dichiarata la figliazione ».

CHIRONI. Chiede al ministro ed alla Commissione spiegazioni sull'espressione « in dipendenza dello stato di guerra » perchè non vi siano contestazioni sull'estensione da dare al termine « in dipendenza ».

Così pure chiede perchè il verbo « è morto » sia riferito al singolare maschile mentre i soggetti sono due.

ORLANDO, ministro dell'interno. Osserva al senatore Polacco che il participio « riconosciuti », contempla tanto il caso del riconoscimento volontario che di quello giudiziario.

Tuttavia accetta, come più tecnica, la formula da lui proposta.

Al senatore Chironi rileva che l'espressione « in dipendenza dello stato di guerra », avrà un valore più o meno esteso, secondo il soggetto cui si riferisce.

Se si tratti della morte di un militare, il senso sarà più lato, perchè quella morte potrà essere avvenuta, ad esempio, per un sinistro ferroviario incorso ad una tradotta; se invece si tratti della morte di un non militare, cotesta morte dovrà collegarsi ad una diretta causa di guerra; ad esempio: bombardamenti, incursioni di aeroplani, ecc.

La seconda questione del verbo « è morto » è puramente grammaticale, ed egli non crede che, secondo grammatica, si possa dire altrimenti, tanto più che il senso non può essere dubbio.

FERRARIS CARLO. Nota che l'espressione « in dipendenza dello stato di guerra » si trovava nel disegno di legge per gli invalidi, ma la Commissione speciale vi sostituì l'altra frase « per cause incontrate per un fatto di guerra o comunque per servizio di guerra ».

CHIMIRRI, relatore. Si associa ai chiarimenti del ministro ed accetta l'emendamento del senatore Polacco.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Legge l'articolo 2 con l'emendamento del senatore Polacco, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

POLACCO. All'articolo terzo propone che l'articolo cominci con le seguenti parole:

« L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti ».

E che al capoverso terzo si dica:

« Quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo o risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenze civili o penali ».

CHIRONI. Coerente a quanto ebbe a dire in sede di discussione generale, dichiara che non può votare l'articolo 3°, perchè esso vulnera il principio della ricerca della paternità.

Non lo vota, perchè le ragioni già date dal ministro in risposta alle sue osservazioni, non lo hanno soddisfatto; e perchè, contrariamente a quanto disse l'on. Orlando, egli non trova alcuna analogia tra questa disposizione e quella relativa alla ricerca della maternità nella legge sugli esposti.

E non lo vota inoltre, perchè nel disegno di legge s'introduce la figura del giudice delle tutele, ch'è presa dal diritto germanico, mentre la nostra legislazione giudiziaria ha già degli organi per la tutela degli orfani. È questa una ragione di puro sentimento, ma anche per questa ragione non può votare l'articolo.

MORTARA. Rileva che l'articolo 3° ha un gravità eccezionale non solo per le considerazioni esposte dal senatore Chironi, ma anche in riferimento all'art. 42 del disegno di legge, il quale stabilisce che le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di coloro che siano rimasti inabili al lavoro, per effetto della guerra.

Non si può dubitare della giustizia del disposto dell'art. 3° per i figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, ma crede sia enorme che l'assistenza venga estesa anche alle categorie contemplate dall'art. 42.

In tal modo si incoraggerebbe l'immoralità, il mercimonio dei riconoscimenti di paternità e la violazione della legge sul matrimonio civile (Bene!).

ORLANDO, ministro dell'interno. Nota che la modificazione pro-

posta dal senatore Polacco è di pura forma; ma, se il senatore Polacco vi insiste, egli non ha difficoltà di accettarla.

Le obbiezioni mosse dal senatore Chironi sono certamente rispettabili, ma non crede opportuno di ripetere le risposte già date in sede di discussione generale.

Ripete soltanto che un'alta ragione sociale e di pietà patriottica consiglia a non abbandonare il figlio del morto in guerra, e che tutte le legislazioni che ci hanno preceduto ammettono delle agevolezze per l'orfano di guerra.

E, rispondendo al senatore Mortara, dichiara che trova giuste le sue osservazioni.

All'art. 42 deve darsi una interpretazione restrittiva, riferendone le disposizioni ai figli nati prima dell'inabilità del padre.

Le osservazioni del senatore Mortara potranno essere soddisfatte in sede di regolamento.

MORTARA. Non avrebbe difficoltà di proporre che l'art. 42 fosse collocato o immediatamente prima o dopo l'art. 3, nel senso che la protezione da darsi ai figli degli inabili sia esclusivamente quella dei casi contemplati nell'art. 2.

Chiede che il ministro e la Commissione speciale si mettano d'accordo circa il migliore collocamento e la migliore redazione dell'art. 42.

CHIMIRRI, relatore. Propone che sia sospesa la votazione dell'art. 3.

PETRELLA. Ricorda che il senatore Chironi si è dichiarato contrario all'art. 3. Ora, nell'art. 3 si parla del giudice delle tutele, del quale è anche parola in articoli successivi.

Pertanto egli crede che occorra un voto almeno sulla parte dell'art. 3 che riguarda il giudice delle tutele.

ORLANDO, ministro dell'interno. Crede che l'art. 3 possa votarsi con la riserva che la Commissione speciale sia autorizzata, in sede di coordinamento, a metterlo in armonia con l'art. 42. E con ciò si tiene conto delle osservazioni del senatore Mortara, secondo la quali la sede vera dell'art. 42 sarebbe subito dopo l'art. 2.

CHIMIRRI, relatore. Non insiste nella proposta di rinvio dell'art. 3.

CHIRONI. Propone che l'art. 3 non sia approvato.

MAZZIOTTI. Chiede la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la votazione per divisione, pone ai voti l'art. 3 comma per comma.

L'art. 3, è approvato così nelle sue parti come nel complesso, e con le modificazioni proposte dal senatore Polacco.

È approvato senza discussione l'art. 4.

DORIGO. All'art. 5, crede che sarebbe meglio parlare delle attribuzioni di un ente dopo che questo ente sia stato costituito; perciò l'articolo 6-*bis* dovrebbe prendere il posto dell'art. 5, l'art. 7 quello del 6, ecc.

Sarebbe forse opportuno modificare anche la forma dell'art. 5 in rapporto a quella dell'art. 7, togliendo dal primo l'inciso che riguarda la facoltà affidata al Comitato Nazionale.

CHIMIRRI, relatore. Prega il senatore Dorigo di presentare in iscritto i suoi emendamenti, ed osserva che gli emendamenti concordati tra Commissione e Governo vanno sotto i capitoli che riguardano rispettivamente lo stesso argomento.

DORIGO. È pronto a presentare per iscritto i suoi emendamenti, che crede non porteranno alcuna modificazione nell'ordinamento della materia.

ORLANDO, ministro dell'interno. Si unisce al desiderio del relatore che gli emendamenti siano presentati per iscritto; ma crede che ciò non sarebbe indispensabile per quelli presentati dal senatore Dorigo, perchè si tratta solo di spostamento di articoli.

Prega però il senatore Dorigo di non insistere nelle sue proposte, perchè è impossibile escogitare un sistema di ordinamento nelle leggi che non dia luogo agli inconvenienti notati dal senatore Dorigo. Si potrebbe provvedere introducendo il solito inciso: « di cui all'art. . . . ».

CHIMIRRI, relatore. Accetta la proposta del ministro.

LEVI ULDERICO (interrompendo). Si potrebbe provvedere forse meglio mettendo nell'articolo 1° la designazione degli enti, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 5 con l'emendamento proposto dal ministro.

È approvato.

Senza discussione è approvato l'art. 6.

LAMBERTI, all'art. 6-*bis*. Vorrebbe che invece di due ufficiali superiori, si dicesse: due ufficiali generali.

POLACCO. Chiede che si stampi: « nominati fra' 15 consiglieri il presidente ed il vice presidente che durano in carica, ecc. » invece che « nominati il presidente ed il vice presidente fra' 15 consiglieri ».

Domanda perchè per il Consiglio di Stato si affida la nomina del rappresentante al presidente e non al Consiglio.

Osserva che invece di dire « due maschi e due donne » si dovrebbe dire « due uomini e due donne » o « due maschi e due femmine ».

Domanda poi che cosa debba intendersi per « designati » nel capoverso in cui si parla dei membri del Parlamento.

ASTENGO. Non gli sembra giusto che nel Comitato nazionale non venga designato anche un membro del Consiglio superiore di beneficenza.

MORTARA. Propone che il rappresentante del pubblico Ministero nel Comitato nazionale sia l'avvocato generale o il sostituto procuratore generale della Cassazione di Roma, designato dal procuratore generale della Corte stessa; notando che qualora rimanesse come rappresentante del Comitato nazionale il sostituto procuratore generale della Corte di appello, si avrebbe parità di grado tra questi e il procuratore del Re, che deve rappresentare il pubblico Ministero nel Comitato provinciale.

Propone poi un secondo emendamento con l'aggiunta di un capoverso che dovrebbe precedere quello che ora è il primo capoverso, e ciò perchè il ministro possa partecipare alle riunioni del Comitato nazionale.

L'aggiunta è la seguente: « Il ministro dell'interno può sempre intervenire alle riunioni del Comitato nazionale, assumendone la presidenza ».

Un terzo emendamento riguarda l'attuale primo capoverso cui si dovrebbe aggiungere, dopo la frase « su proposta del presidente del Consiglio dei ministri », l'altra « d'accordo col ministro dell'interno ».

Manifesta infine la propria soddisfazione perchè il consigliere di cassazione che farà parte del Comitato nazionale, preceda nell'elenco tutti gli altri funzionari dello Stato; ringrazia dell'onore giustamente reso alla suprema magistratura.

CHIMIRRI, relatore. La Commissione accetta il primo emendamento proposto dal senatore Mortara.

Per il secondo emendamento osserva che i rapporti tra il ministro dell'interno e il Comitato nazionale sono già stati determinati.

Allorchè il ministro dell'interno consentì che il Comitato avesse un proprio presidente, veniva con ciò ad escludere ciò che ora propone il senatore Mortara.

Prega poi di non insistere sul terzo emendamento, in quanto il presidente del Consiglio riassume in sè tutto il Gabinetto.

Prega pure l'on Astengo di non insistere sulla sua proposta, perchè al Comitato si aggiunga un sedicesimo membro.

Dichiara poi che la Commissione accetta la proposta del senatore Lamberti.

POLACCO. Desidera una risposta sul chiarimento che chiedeva riguardo la nomina di un consigliere di Cassazione, che dovrebbe essere designato dall'assemblea della Corte suprema di Roma, mentre il consigliere di Stato è designato dalla presidenza.

CHIMIRRI, relatore. In seguito alla affermazione data alla Commissione che la Corte di cassazione avesse consuetudine di fare designazioni solo in assemblea generale, si era provveduto dalla Commissione a rispettare tale consuetudine; ma ora, per giustizia e per simmetria, egli si rimette, perchè si segua un solo indirizzo, al giu-

dizio del primo presidente della Corte di cassazione e a quello del presidente del Consiglio di Stato, ambedue presenti.

MORTARA. Spiega come avvengono le designazioni della Corte di cassazione, che sono cosa diversa dalla designazione di cui ora si tratta, e per la quale giustamente fu rilevato non doversi convocare l'assemblea generale. Fa ancora una osservazione e cioè, là dove si parla della presidenza del Consiglio di Stato, desidera si sostituisca il termine presidente.

ORLANDO, ministro dell'interno. Per ciò che tace, consente col relatore. Trova opportuno che la designazione dei membri del Comitato nazionale siano fatte dai capi delle varie magistrature.

Accetta il primo emendamento del senatore Mortara; per il secondo rileva che fu il ministro a non voler far parte del Comitato nazionale, perchè, avendo egli il controllo, deve osservare una giusta distinzione di poteri.

Comprende che il senatore Mortara fa una questione di ordine; ma è ovvio che il Ministero dell'interno potrà sempre portare nel Comitato nazionale la sua viva parola. Quindi l'emendamento viene virtualmente accolto con questa spiegazione.

Il terzo emendamento sarebbe da lui modificato col sostituire alla frase « su proposta del presidente del Consiglio dei ministri » la frase « udito il Consiglio dei ministri ».

MORTARA. Non insiste nel secondo emendamento; aderisce quanto al terzo, all'osservazione del ministro. Pone poi in rilievo nel penultimo capoverso il verbo « non mutano » che dovrebbe essere messo al singolare, perchè in verità quel capoverso può riferirsi solo al direttore generale dell'amministrazione civile.

Nell'ultimo capoverso trova poco bella la parola « fornirà » riferita al personale che dovrà essere tratto dall'Amministrazione dello Stato; raccomanda che dell'ufficio di ispezione siano incaricati funzionari con qualità veramente tecniche.

ORLANDO, ministro dell'interno. Accoglie le considerazioni fatte dal senatore Mortara, e, per quanto riguarda i funzionari per il servizio delle ispezioni, dice che questo servizio è uno dei più importanti e delicati del Ministero dell'interno e che la selezione degli ispettori è molto accurata.

Crede che possa eliminarsi il penultimo capoverso, accogliendo la osservazione del senatore Polacco, cioè che nel corso dell'articolo si usi sempre l'espressione « designato ».

CHIMIRRI, relatore. Per concordare i vari emendamenti, chiede il rinvio a domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimanda il seguito della discussione a domani.

Invita i signori senatori che hanno emendamenti da presentare, a farli pervenire in tempo alla presidenza, perchè si possano stampare e distribuire.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(Si procede allo spoglio delle schede).

Presentazione di disegni di legge.

RUFFINI, ministro della pubblica istruzione. Presenta alcuni disegni di legge per conversione in legge di decreti Luogotenenziali già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Leonardi-Cattolica.

LEONARDI-CATTOLICA. Chiede ai ministri dell'istruzione pubblica e della marina quando potrà svolgere la sua interpellanza relativa agli Istituti nautici.

RUFFINI, ministro dell'istruzione pubblica. Propone che lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Leonardi-Cattolica sia messo all'ordine del giorno della seduta di sabato.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interpellanza.

FRASCARA, segretario, dà lettura della seguente domanda di interpellanza del senatore Bettoni:

« Il sottoscritto ha l'onore di interpellare il Governo intorno ai provvedimenti che intende attuare perchè il cambio venga regolato in modo più favorevole e conforme al credito che merita la finanza italiana ».

ORLANDO, ministro dell'interno. Darà comunicazione di questa domanda di interpellanza ai ministri competenti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	127
Maggioranza	65
Il senatore Tittoni Romolo ebbe voti	99
» Cencelli »	13
Schede bianche e nulle	15

Eletto il senatore Tittoni Romolo.

La seduta termina alle ore 17.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 12 marzo 1917

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vice presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

LOERO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE, comunica che il senatore Riccardo Bianchi, Regio commissario generale per i carboni, interverrà alle sedute della Camera nella qualità di commissario del Governo.

Interrogazioni.

ALFIERI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Albanese dichiara che il Governo ha dato opera per estendere il più possibile il beneficio consentito agli studenti di medicina residenti in zona territoriale, escludendone solo quelli che hanno il grado di ufficiali in altre armi.

ALBANESE, riconosce che il Governo e andato gradatamente eliminando le ingiuste restrizioni che da principio si erano lamentate.

DA COMO, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'on. Falletti espone le ragioni, per le quali non è possibile estendere al di là della minore età la pensione ai fratelli e alle sorelle nubili qualora siano ciechi e alle sorelle nubili che siano inabili al lavoro e di cui il militare morto in guerra fosse l'unico sostegno.

Osserva che la legislazione italiana è la più liberale ed ampia, ed è la sola che conceda il diritto a pensione ai fratelli ed alle sorelle fino alla maggiore età.

Nota, d'altra parte, che ai casi singolarissimi, ai quali la legge non abbia potuto provvedere adeguatamente, provvede la pubblica assistenza. (Approvazioni).

FALLETTI, afferma che altissime considerazioni di pietà e di equità consigliano la concessione da lui invocata a vantaggio di disgraziati, ai quali, la morte del congiunto in guerra toglie qualsiasi mezzo di sostentamento.

Osserva come la legislazione sulle pensioni di guerra debba oggi essere informata a criteri di previdenza sociale, e combatte con argom enti giuridici le considerazioni del sottosegretario di Stato, af-

fermando che il diritto dei fratelli e delle sorelle nubili, quando siano inabili al lavoro o ciechi, merita di essere riconosciuto. (Approvazioni).

Svolgimento di interpellanze.

MOLINA, ha presentato un' interpellanza ai ministri dell' interno e della guerra, per conoscere se intendano emanare opportuni ed urgenti provvedimenti legislativi per modificare le disposizioni della legge 6 luglio 1911, n. 699, in maniera da eliminare l'ingiusto trattamento di carriera e di pensione fatto ai militi ed ai sottufficiali della benemerita arma dei Reali carabinieri in confronto delle altre armi del Regio esercito, e per elevare la carriera degli ufficiali dei Reali carabinieri alla importanza delle funzioni delicatissime e difficili che i medesimi sono chiamati ad esercitare.

Ricorda che la sua interpellanza risale al marzo 1916. Riconosce che da quell'epoca si è alquanto migliorato l'organico degli ufficiali dei Reali carabinieri col decreto Luogotenenziale del 5 ottobre 1916, n. 1314.

Rileva però l'insufficienza di tali provvedimenti e si riserva di tornare sulla questione degli ufficiali in sede di discussione per la conversione in legge del decreto ricordato.

Esamina le leggi che interessano i militari e i sottufficiali dell'arma. Illustra le condizioni di carriera e di pensione fatte dalle ricordate leggi ai componenti la bassa forza, e rileva le gravi ingiustizie di cui sono vittime, sia nella carriera come nel trattamento di pensione, per i criteri restrittivi di applicazione delle leggi stesse.

Rileva che queste esclusero i vice brigadieri da ogni beneficio, che peggiorarono la condizione di inferiorità ai marescialli dell'arma in confronto di quelli degli altri corpi dell'esercito.

Più gravi ancora sono le disparità create in materia di pensioni, disparità che si verificarono nell'arma stessa, tanto che vi sono marescialli che con maggiore anzianità di servizio liquidano una pensione inferiore a quella dovuta ai brigadieri.

Ricorda come lo stesso Ministero della guerra siasi preoccupato ed abbia già da un paio d'anni allo studio un disegno di legge inteso a riparare le ingiustizie evidenti prima accennate; ma finora non se n'è fatto nulla.

Augura che la sua interpellanza valga a scuotere l'inerzia, che pare gravi sul dimenticato disegno di legge. Invoca dal ministro una risposta che affidi i nostri carabinieri Reali, che sono circondati dalla pubblica estimazione per il tatto, la fermezza, l'austera disciplina, con le quali compiono sempre le loro difficili e delicate funzioni.

Ricorda i grandi servizi resi dall'arma, il grande e meritato prestigio di cui gode. Conclude invitando il Governo a provvedere con equo trattamento a conferirle un sempre maggiore decoro di vita e di funzioni. (Approvazioni).

MORRONE, ministro della guerra, si associa anzitutto al plauso, che l'onorevole interpellante ha tributato alla benemerita arma dei RR. carabinieri.

Conviene nelle giuste considerazioni dell'on. Molina.

Ad eliminare gl'inconvenienti, che ora si verificano nella liquidazione delle pensioni ai sottufficiali, si riserva di presentare alla Camera un apposito disegno di legge, ovvero di provvedere con decreto da convertirsi in legge.

Quanto alla carriera degli ufficiali essa viene notevolmente migliorata con un disegno, che il Ministero ha già pronto e che sarà tradotto in legge il più sollecitamente possibile.

Confida che l'interpellante sarà sodisfatto di queste dichiarazioni.

MOLINA, è lieto di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che vivamente ringrazia, certo d'interpretare anche il sentimento di quanti appartengono alla benemerita arma dei carabinieri.

COTTAFAVI, ha presentato un'interpellanza al ministro della guerra, sulla necessità di abolire i parchi buoi, che sono causa di ingente dispendio e di deperimento del bestiame, che sottraggono, anzi tempo, senza profitto, ai bisogni dell'agricoltura.

Dichiara che questa interpellanza ha un duplice ordine di ragioni. Il primo riguarda il servizio logistico, che può essere largamente migliorato ed in pari tempo riuscirebbe assai meno oneroso alle finanze dello Stato mirando soprattutto ad utilizzare al massimo grado i sacrifizi imposti ai cittadini; il secondo ordine riguarda direttamente le condizioni, che, perseverandosi nel presente sistema, verrebbero fatte all'agricoltura nazionale ed all'industria dell'allevamento dei bovini.

Osserva che al sistema delle requisizioni per le esigenze dello esercito furono mossi gravi appunti; di questi l'Amministrazione militare si è vivamente preoccupata adottando provvedimenti, che però non sono ancora bastevoli.

Afferma la necessità di sopprimere i parchi di bestiame, meno forse due o tre in prossimità della zona di guerra; essi sono già stati ridotti alla metà; ma ciò non basta, essendo indispensabile adottare sistemi che permettano il contemperare l'interesse del vettovagliamento dell'esercito col minor consumo possibile di bestiame.

Lamenta il ritardo nel pagamento dell'importo dei capi requisiti; ritardo che, oltrechè ingenerare malcontento e sfiducia, toglie agli agricoltori la possibilità di acquistare nuovo bestiame.

Nota poi che il consumo del bestiame bovino avviene in misura molto maggiore per la concentrazione di esso nei parchi, i quali hanno fatto pessima prova.

Infatti si è verificato il fatto che buoi, in ottime condizioni di nutrimento e di forza, come, per esempio, quelli della regione emiliana, una volta concentrati nei detti parchi, hanno subito un enorme deperimento, benchè si facesse un largo scempio di foraggi per alimentarli.

Crede che il bestiame, requisito e precettato regolarmente, debba essere lasciato presso gli agricoltori: lo Stato ne realizzerà inestimabili vantaggi, ed il coltivatore potrà servirsi di detto bestiame per lavorare il fondo. Si otterrà pure un notevole risparmio di foraggi.

A tal proposito l'oratore denuncia la necessità di eliminare anche i gravi inconvenienti, che si verificano nella requisione del fieno.

Confida che le sue osservazioni saranno favorevolmente accolte dall'onorevole ministro della guerra, che, essendo stato intendente generale dell'esercito, è specialmente competente in materia, e che ha già avuto il merito di eliminare inconvenienti e correggere errori, che aveva avuto occasione di constatare.

Conclude affermando che il tutelare gli interessi dell'erario, il renderli compatibili con quelli dell'agricoltura, eliminando tutte le cause possibili di malcontento, costituisce una serie di problemi e di obblighi morali, che lo Stato deve altamente sentire.

Il Governo nazionale ha fatto, con nobilissimo invito, un appello a tutti gli uomini di buona volontà per il conseguimento degli scopi supremi nazionali in quest'ora così solenne per il nostro paese. L'oratore, accettando l'invito, compie alla sua volta il dover suo di fargli sentire le voci degli agricoltori, che, come tutte le altre classi, combattono valorosamente non solo, ma lavorano altresì per assicurare col sangue e col sudore nuovi destini della patria. (Vive approvazioni - Applausi - Congratulazioni).

MORRONE, ministro della guerra, riconosce che il sistema dei parchi di bestiame dà luogo ad alcuni inconvenienti; ma avverte che per ragioni tattiche è impossibile sopprimere i parchi di riserva.

Il ministro ha però ridotto questi parchi al minimo indispensabile così quanto al numero come quanto alla estensione.

Questo risultato si è potuto ottenere col miglioramento tecnico del servizio di approvvigionamento della carne e soprattutto con la estensione dell'uso delle carni congelate.

Assicura quindi l'on. Cottafavi che le sue opportune proposte in parte sono già state attuate ed in parte sono in corso di attuazione.

Assicura infine che vedrà di rendere più semplice e sollecito il pagamento del bestiame requisito per modo da eliminare le complicazioni ed i ritardi.

COTTAFAVI prende atto di queste dichiarazioni e confida che nelle prossime requisizioni si lascerà il bestiame presso i coltivatori fino al momento in cui esso effettivamente occorra e che si procederà anche con criteri di maggiore equità nella requisizione dei foraggi (Benissimo !).

MORRONE, ministro della guerra, conferma che ridurrà al minimo possibile i parchi di riserva, e cercherà di evitare ogni inconveniente nelle requisizioni.

BRUNELLI svolge un'interpellanza ai ministri dei trasporti marittimi e ferroviari e della guerra, per sapere se non credano più rispondente alle disposizioni di legge, ai criteri di equità e agli interessi dei rispettivi servizi e dell'erario il richiamo dalle armi dei ferrovieri anziani e provetti piuttosto che l'esonero dal servizio militare dei giovani avventizi che ne hanno occupato il posto.

Premette che questa questione può farsi per tutte le Amministrazioni in generale.

Se ha limitata la sua interpellanza all'operato dell'Amministrazione ferroviaria è stato per la maggiore estensione che in essa ha avuto l'assunzione del personale avventizio e per la maggiore tecnicità del servizio cui questi avventizi sono stati adibiti.

Osserva che l'avventiziato è stato uno dei più riusciti espedienti d'imboscamento.

Espone i danni per l'erario dello Stato e ad un tempo per il buon funzionamento dei servizi è prodotto da questa sostituzione di avventizi agli impiegati anziani trattenuti sotto le armi.

Non potè dichiararsi soddisfatto della risposta che ad una sua interrogazione sull'argomento diede il ministro della guerra.

Deve invece ringraziare il ministro dei lavori pubblici dell'assicurazione recentemente datagli, in risposta ad altra interrogazione, che sarebbero inviati in congedo gli agenti delle classi anziane, ma osserva che l'applicazione di questo principio giustissimo è stata contenuta entro limite troppo ristretto.

Censura i criteri con cui si sono fatte alcune dichiarazioni di indisponibilità.

Richiama l'attenzione dei due ministri competenti sulla opportunità di restituire agli uffici, come si è fatto per altre amministrazioni pubbliche, gli agenti ferroviari riconosciuti permanentemente inabili alle fatiche di guerra. (Approvazioni).

MORRONE, ministro della guerra, assicura che unica guida sua nell'azione di comando e di governo è stata e sarà sempre la più rigorosa giustizia.

Indagherà se nelle concessioni degli esoneri sieno stati commessi abusi; ed assicura che, se qualcuno avesse mancato al proprio dovere, sarà punito.

Dichiara infine che, per le disposizioni in corso di applicazione, entro il mese tutti gli agenti, cui si riferisce in modo speciale l'interpellanza dell'on. Brunelli, riassumeranno il loro posto nell'Amministrazione ferroviaria (Approvazioni).

ANCONA, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, dichiara che l'Amministrazione ferroviaria ha fatto tutto il possibile perchè gli agenti ferroviari fossero nel maggior numero possibile esentati dal servizio militare.

Ne è prova il fatto che sono 63.000 gli agenti ferroviari che fruiscono dell'esonero.

Quanto agli asseriti abusi nella dichiarazione di indisponibilità, assicura che l'Amministrazione ferroviaria non si è mai prestata ad imboscamenti.

Ad ogni modo, si associa alla assicurazione data dall'onorevole ministro della guerra, che, cioè, le esonerazioni concesse, anche per gli avventizi, saranno rivedute, e che se abusi sono stati commessi, saranno repressi. (Approvazioni).

BRUNELLI, prende atto e ringrazia di queste dichiarazioni, pur osservando che i provvedimenti ora indicati sono venuti dopo l'annunzio della sua interpellanza. (Interruzioni).

MORRONE, ministro della guerra, può assicurare che i provvedimenti stessi erano in corso di preparazione prima ancora che l'interpellanza fosse stata presentata. (Approvazioni).

PIETRIBONI a nome anche degli onorevoli Bellati e Loero, svolge un'interpellanza ai ministri degli affari esteri e del tesoro, per sapere quanto il Governo abbia fatto e quanto si proponga di fare in favore di quegli operai italiani che, avendo acquisito, nell'Austria e nella Germania, diritto a pensione, ne ebbero, per effetto della guerra, interrotto il pagamento.

Ricorda che quando gli istituti assicuratori della Germania sospesero il pagamento delle pensioni agli operai italiani, il Governo nostro dispose che la loro corresponsione fosse continuata.

Lamenta però che a questa corresponsione si sia dato il carattere di un sussidio.

Avrebbe pure desiderato che questo servizio fosse stato assunto direttamente dallo Stato, anzichè essere affidato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia.

Segnala anche le difficoltà che gli operai incontrano per vedere riconosciuto il loro diritto e le lentezze con cui a questo riconoscimento si addiviene.

Osserva che d'altra parte lo Stato non fa oggi che un'anticipazione di cui potrà rivalersi dopo la conclusione della pace.

Conclude augurandosi che, terminata questa terribile guerra, e limitata l'emigrazione nell'interesse reciproco del lavoratore e del paese, l'operaio italiano, più rispettato perchè più rispettata la nazione cui appartiene, possa essere all'estero un grande propulsore di espansione civile dell'italianità nostra nel mondo (Vive approvazioni).

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, riconosce egli pure che la coscienza giuridica moderna esclude il carattere di sussidio alle pensioni che si pagano alle vittime degli infortuni del lavoro, riconoscendo a queste un vero e proprio fondamento di diritto.

Afferma poi che non un obbligo giuridico, ma un alto concetto equitativo indusse il governo italiano a surrogarsi al Governo austro-ungarico prima, al Governo germanico poi, allorchè questi e gli Istituti assicuratori dei rispettivi paesi, contro ogni diritto, si ricusarono di continuare i pagamenti di tali pensioni agli operai italiani.

La sospensione delle pensioni da parte della Germania fu constatata soltanto nel luglio, ed allora furono subito dati i provvedimenti necessari per l'istruzione delle domande degli operai.

Però sono migliaia le domande ed appunto perchè non si tratta di assegnazione di sussidi, ma del riconoscimento di veri diritti occorre che questo sia preceduto da esame attento delle singole domande.

Conclude assicurando che nulla sarà omesso perchè questi operai che portarono lontano il nome italiano dando alle nazioni oggi nostre nemiche il contributo di un lavoro onesto, assiduo ed intelligente, abbiano con la maggiore sollecitudine quanto ad essi compete. (Approvazioni).

MORPURGO, sottosegretario di Stato per l'industria, osserva che se nel decreto Luogotenenziale fu usata la parola sussidio fu per non pregiudicare il diritto degli operai di fronte agli istituti assicuratori stranieri.

PIETRIBONI, prende atto di queste dichiarazioni.

COTTAFAVI, chiede di parlare per fatto personale, desiderando chiarire il significato di quel decreto Luogotenenziale emanato su proposta del ministro Cavasola.

PRESIDENTE, gli osserva che non vi è luogo a fatto personale.

COTTAFAVI, non insiste per deferenza al presidente.

SOLERI, svolge una interpellanza al ministro delle finanze « sulla politica tributaria di guerra e in particolare sui suoi propositi circa l'imposta sul reddito e la repressione delle evasioni fiscali ».

Questa interpellanza è sottoscritta anche dall'onorevole Giordano.

Rileva che la presente guerra ha superato tutte le previsioni,

quanto alle spese che impone; spese che rappresentano per tutti gli Stati belligeranti, insieme considerati, una distruzione di ricchezza di quasi un miliardo al giorno.

Constata che tutte le varie nazioni per far fronte a tali ingenti spese hanno provveduto in parte con prestiti, in parte con l'imposizione di nuovi tributi.

Si propone precisamente di esaminare questi tributi straordinari di guerra.

Ricorda i provvedimenti tributari adottati dall'Inghilterra e dalla Francia, e, comparandoli con quelli presi in Italia, rileva che nel nostro paese, più gravemente pressato dal fisco e proporzionalmente meno ricco, il problema presentava particolari difficoltà.

La nostra imposta sui sopraprofitti doveva essere fino dall'inizio concepita con una più chiara visione dei suoi scopi ed attuata con metodi più efficaci.

La imposta sui militari non combattenti dovrebbe essere più coraggiosa, progressiva, e meglio congegnata in relazione a quella sugli esenti dal servizio militare.

Chiede che venga istituita una tassa di bollo sui tagliandi dei titoli, dalla quale si potrebbe trarre un cespite notevole.

Un'altra tassa redditizia sarebbe quella sui gioielli, la cui applicazione non sarebbe difficoltosa.

Un notevole cespite per l'erario si potrebbe pure trarre dai libretti di deposito esistenti nelle Casse di risparmio e sui quali non fossero state fatte da trenta anni operazioni di sorta.

Ritiene che sia necessario fin da ora predisporre un piano organico di riforme radicali del nostro sistema tributario, che dovrà rispondere a criteri più rigidi di giustizia distributiva.

Esprime a questo proposito la fiducia nel ministro delle finanze, dal quale il paese molto si ripromette.

Si sofferma ad esaminare il concetto della imposta globale sul reddito, esprime l'avviso che essa debba avere carattere personale, complementare e progressivo.

Avverte che il limite dei redditi cui dovrà essere applicata in Italia tale imposta dovrà essere molto basso, ma comprende che ciò la renderà certo meno accetta al paese.

Un problema più degli altri importante è quello di impedire le evasioni fiscali, soprattutto per ciò che riguarda la imposta di ricchezza mobile.

A questo proposito manifesta l'idea che la tassa sulle professioni potrebbe essere organizzata col sistema del contingente, già vigente per la imposta fondiaria.

Suggerisce provvedimenti atti ad impedire le evasioni in materia di tassa sulle successioni, sia per i mobili che per gli immobili.

Ritiene però che sarebbe dannoso colpire con nuove tasse le nuove fonti di ricchezza e di aumento della produzione che si affacciano nell'economia del paese.

Così deplora che lo zelo degli agenti fiscali, all'infuori della volontà del Parlamento, abbia inteso, con nuovi balzelli, di inceppare lo sviluppo delle industrie elettriche.

Accenna all'opportunità di istituire alcuni nuovi monopoli, fra i quali quello delle lampadine elettriche e quello dell'assicurazione contro gli incendi.

Esorta il ministro delle finanze ad affrontare la soluzione di questi problemi, assicurandolo ch'egli si acquisterà per tal modo un titolo imperituro di benemerenza verso il paese (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

GASPAROTTO, interpella egli pure il ministro delle finanze sul punto a cui sieno giunti gli studi in ordine ad una nuova legislazione tributaria.

Si dichiara scettico delle discussioni sul dopo guerra, sia perchè esse costituiscono una deviazione dello spirito pubblico dall'obbiettivo supremo, la guerra, sia perchè a nessuno è dato prevedere le profonde trasformazioni che la guerra porterà nella vita pubblica.

Una eccezione è però consentita: la preparazione della riforma dei tributi al doppio scopo di fronteggiare l'enorme fabbisogno delle spese di guerra e fornire i mezzi a quel vasto programma di opere pubbliche che costituiscono l'impegno d'onore della patria verso il proletariato combattente.

Ma per assicurare allo Stato i maggiori mezzi di cui ha bisogno, è preferibile introdurre nuove imposte o perfezionare l'assetto di quelle esistenti?

L'oratore esamina le diverse dottrine in proposito, per dedurre che, mentre s'impone l'introduzione di una nuova imposta progressiva sul reddito e sul patrimonio, per ragione di perequazione finanziaria, è urgente un più giusto accertamento e un più ampio rendimento delle imposte esistenti onde avviarci alla traslazione delle imposte delle classi meno abbienti a quelle più fortunate, riserbando i rigori della nuova imposta soprattutto alle richezze inerti ed occulte.

In applicazione a questi criteri, si impone la dichiarazione obbligatoria e giurata dei redditi da parte dei contribuenti, perchè le attuali aliquote per quanto enormi, applicate su redditi falsi, finiscono coll'essere soltanto apparenti.

Esse gravano crudelmente sulle classi più disagiate dei cittadini che hanno redditi noti, visibili o facilmente accertabili, come impiegati, vitaliziati, modesti esercenti, ecc.

La finanza italiana parte dal principio di non credere mai al contribuente per quanto onesto, ma nel tempo stesso nessuna arma esso ha contro il frodatore, per modo che gli accertamenti sul reddito si riducono ad un vero e cattivo giuoco a nascondersi. La finanza deve quindi credere fino a prova contraria al cittadino, ma, per potere e dovere credere, deve anche avere la forza di punire il contribuente disonesto.

Oltre all'obbligatorietà della dichiarazione, occorrono organi di controllo. L'agente delle imposte, anzichè essere semplicemente un povero impiegato vessatore, deve essere un magistrato, un procuratore dell'erario. All'uopo occorrono funzionari provvisti di largo corredo di studi, fiancheggiati da una Giunta di accertamento formata da probi cittadini, che costituisca una vera magistratura dei tributi.

Finora noi colpiamo tutte le più umili manifestazioni della attività, anzi le piccole miserie umane in moto, mentre rispettiamo troppo spesso le ricchezze inerti.

Il paese che attende la nuova legislazione dei tributi deve sapere fin d'ora che l'aratro penetrerà profondamente, inesorabilmente nel seno delle più larghe fortune, che sono insensibili alle leggi della solidarietà, e come tali improduttive.

L'oratore così conclude: È il momento delle audaci riforme. Mentre su tutti i fronti della guerra sta per accendersi il più vasto incendio, il popolo delle trincee ha diritto di sapere dal proprio Governo cosa si prepari per il suo ritorno. E alle voci insidiose che gli sussurrano che tornando ai suoi focolari troverà l'ambiente di prima, il Governo ed il Parlamento devono far sapere che a coloro che alla patria più hanno dato, sono serbati giorni migliori. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni),

Meda, ministro delle finanze (Segni d'attenzione), ringrazia gli interpellanti perchè gli danno occasione di esporre le idee che lo hanno guidato e che lo guidano di fronte al problema tributario, quale è stato posto dalla guerra, anche in Italia; problema grave per l'oggi, in quanto ha reclamato e forse reclamerà ancora soluzioni immediate; grave per il domani, dacchè al domani non è lecito affacciarsi impreparati mentre tutti sentiamo come esso sarà denso di formidabili necessità di ogni genere, non escluse le finanziarie.

Senonchè se finora si è potuto, anzi si è dovuto, procedere con un metodo che potrebbe chiamarsi di empirismo tributario, in quanto la finanza di guerra non consente soverchi scrupoli, come quella che deve proporsi di incrementare a brevissima scadenza i gettiti di cui si nutre l'erario con provvedimenti rapidi, semplici, sicuri, non può essere dubbio che per il dopo occorrerà procedere più sistematicamente, curando di ricondurre e di inquadrare il regime tributario entro confini studiati e determinati non più solamente alla stregua delle urgenze di cassa, ma anche alla luce di criteri

ponderati e maturi, i quali ci avvicinino sempre più ad una ripartizione dei carichi pubblici fondatata sull'equità e sulla giustizia sociale.

Non seguirà gl'interpellanti - e specialmente l'onorevole Soleri - nella disamina delle proposte e dei quesiti speciali che essi hanno prospettato. Può tuttavia assicurare che il Governo, pur non esitando ad inasprire i congegni tributari, man mano che ciò appariva richiesto dal credito dello Stato e dai bisogni della guerra, non ha mancato di applicare qualche direttiva razionale.

Così, ad esempio, nei provvedimenti dell'attuale Gabinetto si è sempre avuto cura di non ricorrere ad imposizioni indirette pei consumi necessari e di consentire esenzioni apprezzabili negli aggravamenti delle imposte dirette, rendendo invece progressiva l'elevazione delle aliquote sulla fondiaria; si è avviato qualche esperimento di nuovo monopolio con quelle cautele che la difficoltà della materia voleva; si è soprattutto cercato di colpire la produzione ed il godimento della ricchezza, evitando, salvo le inevitabili incidenze, di attingere là dove l'attingere avrebbe voluto dire non più diminuire l'agiatezza, ma accrescere il disagio già, per tante cagioni indipendenti dall'opera del Governo, così sentito e profondo.

Inoltre ha ritenuto doveroso segnare qualche linea per il domani, ed ha appunto messa allo studio, col consenso del presidente del Consiglio, la riforma dei tributi diretti, col proposito di tener fede, in questa iniziativa, a convincimenti suoi ben noti per la manifestazione più volte fattane nella stampa e nelle pubbliche assemblee.

Non ha ora difficoltà di informare che non soltanto sono compiuti gli studi, ma che potrà presentarne il risultato, in un concreto disegno di legge, all'on. presidente del Consiglio, quando questi riconosca maturo, dal punto di vista politico, il momento di riceverlo per sottoporlo poi all'esame del Gabinetto, e, se questo lo accolga, alle deliberazioni del Parlamento.

Il che non gli vieta tuttavia di completare la comunicazione agli interpellanti con alcune notizie circa l'indirizzo seguito e le conclusioni di massima adottate dalla Commissione, che, con assiduità pari alla competenza, ha assistito lui ed il suo collega sottosegretario di Stato nella elaborazione della complessa materia, ed ha apprestato un progetto meritevole della maggiore considerazione.

Avverte subito che anzichè attingere agli esempi delle legislazioni straniere, si è preferito rendersi conto innanzi tutto dei precedenti nostri che non difettano in tema di riforme tributarie. Dal progetto del ministro Scialoja del 1866 agli studi ultimi del ministro Rava, non sono mancate al Parlamento italiano iniziative per un riordinamento dei tributi, iniziative che l'on. ministro riassume.

Ma le mutate condizioni nelle quali egli si è trovato ad affrontare il problema - mutate specie per il fatto economicamente e finanziariamente rivoluzionario della guerra - rendevano più che mai necessario di spingersi molto più innanzi e più in fondo.

Seguendo la direttiva programmatica tracciata nella sua lettera del 13 settembre 1916 al presidente del Consiglio, l'onorevole ministro potè constatare come la istituzione di una nuova imposta globale sul reddito non potrebbe condurre a risultati giusti per i contribuenti e fecondi per la finanza, se prima non si provveda ad un migliore accertamento dei redditi tutti ed alla coordinazione delle imposte dirette attualmente in vigore: di qui la prima deliberazione di fondere cioè in una sola imposta le imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile; per tal modo i redditi distinti per categorie, a seconda che essi derivano dalla proprietà immobiliare, dal capitale, dal lavoro o sono misti, sarebbero assoggettati ad una prima imposta, la normale ad aliquote proporzionali.

E l'onorevole ministro ne illustra i criteri più salienti intesi a costruire un sistema più semplice, più razionale, più giusto dell'attuale.

Al di sopra della imposta normale dovrà poi assidersi un'imposta complementare ad aliquote progressive sul coacervo: cominciando anche essa dai redditi di L. 1200 con tenuissime aliquote, dovrà nel concetto della Commissione, crescere gradatamente, fino a raggiungere una misura abbastanza elevata per i redditi alti e altissimi, fungendo così da strumento compensatore della ineguaglianza, insita nel sistema delle imposte indirette che non si può certo pensare di abolire.

In conformità alla pratica invalsa negli Stati moderni ed anche nelle più progredite città italiane, l'imposta complementare dovrebbe gravare sul capo di famiglia per tutti i redditi dei componenti la famiglia; ma consentirà detrazioni sensibili per gli interessi passivi dei debiti di qualunque specie, per le imposte e le sovrimposte, per i premi di assicurazione e specialmente per i carichi derivanti dal numero dei componenti la famiglia, mentre darà luogo ad aggravi per gli esenti dal servizio militare e per i celibi, senza che per questi titoli occorra di escogitare congegni particolari, odiosi e dispendiosi.

Siccome poi, salva una detrazione del 25 per cento per i redditi certi e fissi di lavori, i redditi da assoggettarsi alla imposta complementare sarebbero assunti, per ragioni di chiarezza e di semplicità, al loro valore integrale netto, ne verrebbe una patente ingiustizia se non si provvedesse ad una opportuna integrazione: la quale potrà essere data da una tenue imposta patrimoniale, per i patrimoni superiori alle lire 10.000, rivolta a ristabilire l'equilibrio fra chi trae dal solo capitale un reddito e chi un reddito uguale trae dal solo lavoro.

A nulla tuttavia varrebbe la costruzione del più perfetto congegno tributario se non si provvedesse contemporaneamente ad un migliore accertamento dei redditi da colpirsi e ad un più efficace regolamento del contenzioso: al che pure il progetto della Commissione si propone di radicalmente provvedere con un completo organismo.

Ritiene però necessario avvertire come la Commissione abbia messo, a fondamento invulnerabile di tutte le sue proposte, l'osservanza delle solenni promesse di esenzione da ogni imposta presente e futura fatte ai portatori di titoli del debito pubblico, ed abbia quindi escluso in modo assoluto ogni inquisizione sui titoli stessi posseduti dai contribuenti.

Quanto al coordinare ad un simile congegno erariale, l'organismo finanziario degli enti locali, l'onorevole ministro osserva trattarsi di materia che non potrebbesi esaminare se non d'accordo colle Amministrazioni dello Stato alle quali più specialmente compete la cura dei Comuni e delle Provincie; ma ritiene non difficile una sistemazione, la quale pur escludendo qualsiasi forma di partecipazione degli enti locali al gettito erariale, mantenga ai Comuni ed alle Provincie entro limiti ben disciplinati, la facoltà che già posseggono di sovraimporre sui redditi di terreni e di fabbricati e la estenda anche su taluni redditi di capitale, di lavoro o misti; a Comuni potrebbe anzi consentirsi di sovraimporre anche sulla complementare progressiva, non mai certo sulla patrimoniale.

Ma soprattutto i Comuni potranno, in un riordinamento della legislazione che li riguarda, essere ammessi a trarre profitto da parecchi di quei tributi speciali, ai quali ha anche in parte accennato l'on. Soleri, tributi disadatti, in via ordinaria, a costituire oggetto di accertamento statale, per la ineguaglianza delle condizioni economiche da regione a regione, da provincia a provincia, mentre ottimamente si presterebbero ad una tassazione rispondente ai bisogni della vita locale.

Rifacendosi pertanto alla parte di sua diretta competenza, l'onorevole ministro spera di avere tracciato agli interpellanti le linee generali di una riforma che giudica capace di migliorare le entrate dell'erario e di stabilire un regime di equità tributaria, anzi di giustizia, fra tutti i cittadini.

Diranno gli eventi se e come le idee esposte, siano destinate a concretarsi in provvidenze legislative. Ad ogni modo, concludendo, gli piace riaffermare che le risorse dell'erario del nostro paese non mancheranno ove non manchino il patriottismo nei cittadini, ed il

coraggio negli uomini che saranno chiamati a reggere le sorti dell'Italia di domani (Vive approvazioni — Vivi applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'on. ministro).

SOLERI, prende atto delle importanti dichiarazioni del ministro, che rispondono, nelle linee generali, al concetto da lui espresso e propugnato di un riordinamento completo dei nostri tributi.

Si dichiara soddisfatto, esprimendo l'augurio che il progetto, annunciato dall'onorevole ministro possa al più presto essere presentato al Parlamento.

GASPAROTTO, è anch'egli soddisfatto. Prende atto delle dichiarazioni del ministro, e si associa all'augurio dell'on. Soleri di una sollecita presentazione alla Camera del progetto annunciato dall'onorevole ministro.

Presentazione di un disegno di legge e di due relazioni.

MEDA, ministro delle finanze, presenta il disegno di legge: Provvedimenti per il riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda termale demaniale: Reali fonti di Recoaro.

GALLINI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Ambri.

GAZELLI, presenta la relazione sul disegno di legge sul conferimento di rivendite di privative.

Interrogazioni.

LOERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se non intenda, in base al R. decreto del 1913 che equipara gli ufficiali di macchina a quelli di vascello, tutti comprendendoli nella carriera di stato maggiore generale, disporre che anche gli ufficiali di macchina portino sul braccio il distintivo dello stato maggiore generale.

« Luciani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura, di grazia e giustizia e dei culti e dell'interno, per sapere se abbiano notizia di un Congresso di Università agrarie promosso, organizzato e diretto da alti funzionari del Ministero di agricoltura e dalla prefettura di Roma; e se ritengano compatibile l'opera di questi funzionari con la esistenza di leggi vigenti.

« Dugoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se non ritenga doveroso, per parità di trattamento, di estendere l'ordine della revisione dei provenienti dalla leva di mare fino alla classe del 1876, apparendo senza ragione la limitazione fatta per costoro alla classe 1882, mentre per l'esercito fu ordinata fino alla classe 1876.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciriani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se, effettuando con giustizia l'opera d'epurazione degli imboscati, non ravvisi possibile ritardare la chiamata sotto le armi dei ragazzi della classe 1899.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciriani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se egli ritenga che i criteri ai quali è informata la concessione delle riduzioni ferroviarie ai giornalisti siano rigorosamente consoni alle norme di legge e agli interessi materiali e morali della vera classe giornalistica.

« Federzoni, Bevione, Raimondo, Ruini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere le ragioni per le quali il 1° battaglione di milizia territoriale dopo 18 mesi e più continui a prestar servizio in zona di guerra a differenza di molti altri che dopo minor tempo furono rilevati ed inviati nell'interno del paese.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Di Robilant ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda doveroso riparare prontamente al danno recato al personale dei distretti e specialmente ai capitani anziani col trattenere in servizio o promuovere dopo varcati i limiti di età alcuni ufficiali superiori e capitani, senza tener conto che per la legge i posti da loro coperti dovevano essere considerati vacanti dal giorno successivo a quello in cui costoro raggiunsero l'età stabilita per il proprio ruolo e grado.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« Morelli-Gualtierotti, Cicogna, Bovetti, Indri ».

La seduta termina alle ore 18,15.

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *12 marzo 1917* — (Bollettino di guerra n. 657).

In valle di Concei (Valle di Ledro) il mattino dell'11 dopo fuoco di artiglierie e bombarde contro Bezzecca e Monte Vies, un riparto nemico attaccò le nostre posizioni nella valletta di Vai a nord-est di Lenzumo. Fu respinto e lasciò nelle nostre mani alcuni prigionieri.

Sulla rimanente fronte tridentina, nella giornata di ieri, maggiore attività delle artiglierie e scontri di nuclei. In Valle di Travignolo (Avisio) dopo azione di bombarde contro le pendici meridionali di Cima Bocche, il nemico lanciò un attacco verso Paneveggio che fu nettamente ributtato.

Sulla fronte Giulia azione normale delle artiglierie.

Nel settore di Castagnavizza (Carso) prendemmo prigioniero un posto avanzato nemico di nove uomini ed un ufficiale.

Cadorna.

Roma, 12. — Il Ministero della marina comunica:

« Durante la settimana finita giovedì 8 marzo, alle ore 24, entrarono nei porti italiani n. 493 navi di ogni nazionalità con una stazza lorda complessiva di 391.211 tonnellate e ne uscirono n. 464 con stazza di 313.801 tonnellate, non compresi i battelli da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le navi mercantili italiane affondate, nel corso della settimana, da sottomarini nemici o da mine, furono quattro piroscafi dei quali tre al disopra di 1500 tonnellate ed uno al disotto di tale tonnellaggio, tre velieri al disotto delle 200 tonnellate.

Sfuggirono agli attacchi nemici un piroscafo e due velieri ».

Settori esteri.

Neppur oggi si hanno notizie di combattimenti importanti nel settore orientale.

In quello occidentale da qualche tempo la sorte delle armi volge alla peggio per i tedeschi, che sono respinti con perdite di uomini e di materiale da guerra.

Quivi, tanto gl'inglesi, quanto i francesi, hanno ottenuto altri vantaggi a nord-est di Bouchavesnes, a sud di Arras, in Champagne e in Lorena.

In Macedonia non vi sono stati che piccoli scontri e

cannoneggiamenti intermittenti su taluni punti del settore.

In Rumenia - da Dornavatra al canale di San Giorgio - la situazione permane, in massima, invariata, nonostante l'attività delle pattuglie di esploratori e dell'artiglieria.

Nel settore caucasico i russi, respingendo il nemico, hanno occupato Bissoune.

Dopo la presa di Bagdad, per parte delle forze anglo-indiane, non sono segnalati dalla Mesopotamia altri combattimenti decisivi.

Si sa tuttavia che i turchi si sono ritirati in disordine verso Mossoul.

Più dettagliate notizie della guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

***Basilea*, 12. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data 12 marzo dice:**

Fronte occidentale. — Le buone condizioni di visibilità hanno avuto per risultato un'attività più intensa dei pezzi di lunga portata e degli aviatori su numerose località del fronte.

Il fuoco è stato specialmente intenso nella regione dell'Ancre fra Bucquois e Letransloy, ed è stato vivo in parecchi settori sulle rive dell'Aisne e in Champagne.

A sud di Ripant i francesi hanno attaccato stamane una parte delle nostre posizioni. Sono stati respinti.

Fronte orientale. — L'attività di artiglieria e di elementi su terreno avanzato è stata viva a parecchie riprese.

Non vi sono ancora operazioni di speciale importanza.

Fronte macedone. — Fra i laghi di Ochrida e di Prespa piccoli scontri davanti alle nostre linee.

***Basilea*, 12. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 12 marzo dice:**

Fronte orientale. — Nessun avvenimento importante.

***Pietrogrado*, 12. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:**

Fronte occidentale. — A sud-ovest del lago di Narocz, nel settore di Zunarchez-Stahowoy e nella regione di Velick (35 verste a sud-est di Kovel) il nemico effettuò attacchi con gas. Un tentativo del nemico di prendere l'offensiva fu respinto dal nostro fuoco. Sulle altre parti del fronte fuoco di fucileria e scontri di esploratori.

Nella regione di Riga il nostro pilota sottufficiale Mahlapou abbattè un aeroplano tedesco. I piloti nemici rimasero feriti e furono fatti prigionieri.

***Parigi*, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:**

Fra Soissons e Reims, un colpo di mano nemico diretto contro una delle nostre trincee nella regione di Passy è stato respinto di netto dai nostri fuochi: il nemico ha subito perdite ed ha lasciato prigionieri nelle nostre mani.

Verso Maisons de Champagne abbiamo fatto durante la notte nuovi progressi a colpi di granate.

Scontri di pattuglie nel settore di Auberive.

Il numero delle mitragliatrici prese al nemico l'8 marzo nella regione di Maisons de Champagne è di 12.

In Woëvre abbiamo compiuto una riuscita incursione nelle trincee tedesche a nord di Seicheprey.

In Lorena combattimenti di pattuglie: abbiamo fatto qualche prigioniero nei dintorni di Saint-Martin, a nord-ovest di Badonviller.

Ovunque altrove notte calma.

***Parigi*, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:**

Fra l'Oise e l'Aisne tiri efficaci di artiglieria sulle organizzazioni nemiche a nord-ovest di Vingré.

In Champagne abbiamo lanciato nel pomeriggio un nuovo attacco sulle posizioni tedesche ad ovest di Maisons de Champagne, su un fronte di 1500 metri. Le nostre truppe hanno preso tutte le trincee nemiche, conquistato la collina 185 e sono penetrate nell'opera fortificata situata sulle pendici settentrionali della collina stessa. Durante questa azione abbiamo fatto un centinaio di prigionieri.

Sulle due rive della Mosa, lotta di artiglieria abbastanza attiva nei settori di Avocourt, di Douaumont e di Saint Mihiel.

Oggi, verso le 16, i tedeschi hanno bombardato con granate incendiarie la città aperta di Soissons. Si sono manifestati parecchi incendi.

***Londra*, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:**

Durante la notte a nord-est di Bouchavesnes migliorammo leggermente la nostra posizione. Negli stessi paraggi penetrammo nelle trincee tedesche in altri punti e le nostre pattuglie fecero alcuni prigionieri.

Stamane a sud di Arras facemmo incursioni nelle trincee tedesche, ove, malgrado una accanita resistenza, gettammo granate nei ricoveri ed infliggemmo numerose perdite. Le artiglierie di ambe le parti spiegarono una notevole attività nella regione dell'Ancre, in vicinanza di Arras e di Neuville Saint Waast e nel settore di Ypres.

Ieri i nostri aviatori furono attivissimi, eseguirono con successo molte operazioni di ricognizione e gettarono numerose bombe. I combattimenti aerei furono continui. Nove aeroplani tedeschi furono abbattuti o costretti ad atterrare con danni, quattro di essi rimasero, come abbiamo constatato, distrutti. Cinque nostri velivoli mancano.

***Le Hâvre*, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:**

L'attività dell'artiglieria è stata grande sul fronte belga, specialmente a Dixmude e a Steenstraete.

Bombardamenti reciproci sono stati accompagnati, durante il pomeriggio, da una viva lotta a colpi di granate.

Jassy, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno, in data 10 corrente, dice:

Fronte romeno. — Su tutto il fronte da Dornavatra al mar Nero situazione immutata.

Sono segnalate soltanto azioni di pattuglie e bombardamento di artiglieria, più vivo nella regione del fiume Grebants, ove sono stati fatti alcuni prigionieri.

Sulla Putna e sul Sereth la nostra artiglieria disperse a più riprese lavoratori nemici occupati a rinforzare le trincee.

Sul Danubio fino al mar Nero calma.

***Pietrogrado*, 12. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:**

Fronte del Caucaso. — In direzione di Hamadan l'8 corrente le nostre truppe sloggiarono i turchi dalle loro posizioni presso Bissoune ed occuparono questa località. I turchi, inseguiti dalle nostre truppe, si ritirano verso Hadjiabad.

***Basilea*, 12. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 11 corr. dice:**

Fronte del Caucaso. — Tentativi di forti colonne in ricognizione nemiche, intrapresi contro due punti della nostra ala sinistra, non sono riusciti.

Sugli altri fronti nessun importante avvenimento.

Raccolta d'indumenti usati di lana e di cotone

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma. — L'on. ministro Comandini ha diretto ai presidenti dei Comitati di A. C. dei capiluogo di Provincia e di Circondario la seguente circolare:

« Allo scopo di diminuire il bisogno e quindi la importazione della lana e del cotone occorrenti per la fabbricazione dei tessuti; per mettere in valore collettivamente, anche in questo campo, ciò che pei singoli non costituisce, o quasi, valore alcuno e resta fuori del giro della produzione, e per procurare un altro cespite d'entrata ai Comitati di assistenza civile, ritengo opportuno consigliare alle SS. LL., dopo la raccolta dei rottami di metallo, quella dei ritagli, degli indumenti, delle maglierie e delle stoffe usate sia di lana che di cotone.

L'opportunità della raccolta.

Le SS. LL. sanno come i tessuti usati vengono utilizzati per rifarne dei nuovi o - nel caso di quelli più scadenti - per fabbricare della carta. Ora l'opportunità di rimettere subito nel giro della produzione tali materie balza evidente quando si pensi da un lato alla difficoltà attuale di procurarci le materie prime naturali - lana e cotone - dall'altro all'enorme inevitabile aumento nel consumo dei tessuti specie per l'esercito. Bastino a questo riguardo le seguenti cifre relative agli acquisti fatti dal Ministero della guerra negli esercizi 1913-914, 1915-916 e nel primo semestre dell'esercizio 1916-917.

Esercizio 1913-914.

Panno m. 962.000 per L. 6.295.355.
Tela m. 7.257.000 per L. 4.560.280.
Maglierie capi 3:3.775 per L. 584.590.

Esercizio 1915-916.

Panno m. 31.000.000 per L. 275.000.000.
Tela m. 211.000.000 per L. 159.000.000.
Maglierie capi 57.000.000 per L. 174.000.000.

1° semestre esercizio 1916-917.

Panno m. 18.000.000 per L. 189.000.000.
Tela m. 64.000.000 per L. 56.000.000.
Maglierie capi 27.500.000 per L. 98.250.000.

Come si dovrà organizzare la raccolta e quando sarà opportuno iniziarla.

Tra breve giungerà il momento più opportuno per iniziare tale raccolta, quando col cambiare della stagione, non solo verranno dimessi gli abiti e gli indumenti invernali ma, in ciascuna famiglia, sarà fatta la scelta fra gli indumenti e gli abiti di mezza stagione e ed estivi ancora utilizzabili e quelli da abbandonare definitivamente.

A quest'epoca i Comitati organizzeranno delle passeggiate per ritirare, casa per casa, gli indumenti usati che le singole famiglie vorranno donare.

Opportunità di fare la cernita dei tessuti.

Sarà poi opportuno che le robe raccolte a cura dei Comitati vengano immagazzinate in luoghi di una certa ampiezza ove sia possibile eseguire la cernita e la sfoderatura degli abiti e delle maglierie. Ciò allo scopo di ricavare maggiore utile dalla raccolta, poichè le maglierie come le flanelle e i panni di lana hanno un valore ben diverso se sono separati per qualità o alla rinfusa, se sfoderati o da sfoderare.

Oltre a ciò la scelta e la sfoderatura degli indumenti raccolti non solo darà modo ai Comitati dei capiluogo - giacchè tale lavoro è evidente che dovrà accentrarsi in una o poche località per Provincia - di beneficare, col mezzo più dignitoso del lavoro, le persone incapaci di lavori più faticosi - donne, vecchi, mutilati - che altrimenti graverebbero sui fondi dell'assistenza civile, ma creerà rapporti di operosità pratica e feconda fra i Comitati al centro e alla periferia di ciascuna Provincia indirizzando l'opera dei più seri e volenterosi elementi, dalla preparazione talvolta frivola e inconcludente di feste, di fiere e di lotterie, alla sistemazione e alla gestione di queste intraprese a carattere industriale e commerciale che sono un'ottima scuola di disciplina, di organizzazione e di praticità fattiva, di cui vi ha tanto bisogno di curare e di sviluppare il senso nel nostro paese.

Ritiro e pagamento delle materie raccolte.

I Comitati di A. C. dei capiluogo di Provincia e di Circondario che - preferibilmente col concorso dei Comitati delle località minori - crederanno opportuno far propria simile iniziativa, dovranno darmene sollecita conferma e, a raccolta e cernita compiute, dovranno indicarmi le varie quantità e qualità di merci disponibili e quando l'acquirente - che sarà preferibilmente unico per tutta l'Italia e verrà presentato con lettera di quest'ufficio - potrà recarsi a ritirarle.

Salvo le condizioni più convenienti che spero di potere ottenere, può fissarsi, per ora, come norma la presente distinta dei prezzi medi correnti:

Stracci di maglia di lana bianca e colorata in sorte sfoderata, L. 200 al quintale.

Stracci di maglia di lana bianca e colorata in sorte da sfoderare, L. 150 al quintale.

Flanella di lana in sorte sfoderata, L. 150 al quintale.

Flanella di lana in sorte da sfoderare, L. 120 al quintale.

Panno civile in sorte sfoderato, L. 100 al quintale.

Panno civile in sorte da sfoderare, L. 60 al quintale.

Panno militare grigio-verde sfoderato, L. 90 al quintale.

Panno militare grigio-verde da sfoderare, L. 60 al quintale.

Panno militare grigio-verde vecchie monture sfoderate, L. 80 al quintale.

Panno militare grigio-verde da sfoderare, L. 50 al quintale.

Ritagli nuovi di panno grigio-verde puliti, L. 150 al quintale.

Ritagli nuovi di panno grigio-verde da pulire, L. 100 al quintale.

Ritagli nuovi di panno grigio-verde per civili fini, L. 200 al quintale.

Ritagli nuovi di panno grigio-verde andanti, L. 130 al quintale.

Stracci di cotone bianchi, L. 40 al quintale.

Stracci di cotone colorati, L. 18 al quintale.

I pagamenti verranno eseguiti a contanti al ricevimento della merce resa franca sul vagone alla stazione di partenza.

Confido che le SS. LL. e tutti gli elementi più pratici e benemeriti che con loro collaborano alle opere di assistenza civile, vorranno accogliere e sviluppare la presente iniziativa e sto in attesa di comunicazioni sul suo accoglimento e più tardi sull'andamento della raccolta ispirata ai fini su esposti.

Con ossequio

Il ministro
COMANDINI ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Scialoja. — L'onorevole ministro è giunto iersera, a Roma, da Londra, accompagnato dal suo capo di Gabinetto professor Galante.

Assistenza civile. — S. E. il ministro Comandini e la Federazione nazionale dei comitati di assistenza civile hanno indetto in Roma, per i giorni 15, 16 e 17 corr., un convegno di tutti i comitati di

preparazione, mobilitazione, azione, soccorso, difesa, organizzazione e assistenza civile.

Presidenti onorari del convegno, che si terrà in Campidoglio, saranno S. E. il ministro Comandini ed il sindaco di Roma principe Colonna.

L'inaugurazione del convegno avrà luogo in Campidoglio giovedì, 15 corr., alle ore 10.

Alla inaugurazione interverrà S. E. il presidente del Consiglio, Boselli.

Propaganda per il prestito nazionale. — Allo scopo di divulgare ed incoraggiare tra gli insegnanti e fra gli studenti degli Istituti di belle arti e di musica la propaganda a favore del prestito nazionale e dell'economia dei consumi, la Direzione generale per le antichità e belle arti dispose che in ogni istituto fossero tenute delle opportune conferenze e fossero aperte delle sottoscrizioni, sia per l'acquisto dei titoli con tutte le maggiori facilitazioni a tal fine accordati dagli Istituti di credito e dallo Stato, sia per la raccolta d'offerte anche minime per acquisto di cartelle, da intestarsi ai vari istituti per costituire, col reddito, un premio annuo da conferirsi all'alunno migliore.

Agli istituti che più si segnaleranno nella gara saranno concesse medaglie e diplomi; e già parecchi di essi si sono mostrati meritevoli di premio.

Il Consiglio dell'emigrazione. — Il Commissariato della emigrazione si è riunito in sessione annuale sotto la presidenza dell'on. senatore Bodio.

I lavori furono inaugurati con un discorso del presidente, nel quale vennero riassunti e illustrati a grandi linee l'attività del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dopo la commemorazione degli estinti consiglieri Gandolfi e Jarach si iniziò la discussione sul reclutamento da parte del Brasile di emigrati italiani in Argentina. Approvati alcuni ordini del giorno su detto tema e su altri, il Consiglio rinviò a giovedì 15 corr. il seguito dei lavori.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, con l'ultimo Bollettino pubblicato, a L. 11.149.865,98.

*** La Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana, nell'intento di portare il conforto intellettuale ai militari italiani in prigionia, si è rivolta al Ministero dell'istruzione pubblica, a tutti gli editori di Roma ed enti privati, perchè le inviino libri o pubblicazioni in genere, da trasmettere ai vari campi di concentrazione in Austria e formare così delle piccole biblioteche.

Larghe donazioni di libri vennero fatte dal Ministero predetto e da numerose ditte editrici.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

12 marzo 1917.

Temperatura minima, nelle 24 ore . . 7.1
Temperatura massima, » » . . 17.0

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 12. — I giornali annunziano che nella Repubblica di Costarica, è avvenuto un colpo di Stato.

Il presidente è stato deposto e si è rifugiato alla Legazione degli Stati Uniti.

È improbabile che gli Stati Uniti, risoluti a mettere fine allo stato di anarchia della Repubblica, favorevole ai disegni della Germania, riconoscano il nuovo Governo rivoluzionario.

PECHINO, 12. — La Camera dei rappresentanti, in sessione segreta, ha approvato con una maggioranza di oltre trecento voti, la politica estera del Governo, come pure la rottura delle relazioni diplomatiche con la Germania.

LONDRA, 12. — I giornali annunciano che l'ex-ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Gerard, è giunto ieri a L'Avana.

WASHINGTON, 12. — Wilson è sensibilmente migliorato.

PARIGI, 12. — Nell'aprire la sessione ordinaria del Consiglio municipale, Mithouard dice: Una felice notizia ci arriva: quella dell'ingresso delle truppe inglesi a Bagdad. Tutti i cuori dei parigini si rallegrano di questa magnifica vittoria, dovuta alla indomabile energia dei nostri alleati. Sono sicuro di interpretare i vostri sentimenti unanimi, inviando ai combattenti che recentemente onorarono le loro bandiere come pure a tutti gli eroici soldati di tutti gli eserciti dell'Intesa, l'omaggio della nostra ammirazione.

LONDRA, 12. — Il generale Smuts, delegato del Sudafrica alla conferenza imperiale, è giunto oggi.

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni.* — In risposta ad analoga interrogazione Beck, a nome di Neville Chamberlain, dichiara che circa 125.000 uomini si sono arruolati pel servizio nazionale e che di essi il trenta per cento è impiegato in lavori di importanza nazionale.

Rispondendo ad una interrogazione di Asquith sulle operazioni in Mesopotamia Bonar Law dichiara:

Come è stato già annunziato, Bagdad è stata occupata ieri mattina di buon'ora dalle truppe britanniche sotto il comando del generale Made. Questo successo è il risultato di una serie di brillanti operazioni eseguite dalle truppe anglo-indiane con slancio e risolutezza degni dei più grandi elogi. (Applausi).

PIETROGRADO, 12. — Un ukase imperiale ordina la sospensione delle sessioni della Duma e del Consiglio dell'Impero a datare dall'11 marzo, aggiornandole al prossimo aprile al più tardi.

WASHINGTON, 12. — Il Dipartimento di Stato ha inviato ai rappresentanti degli Stati Uniti all'estero una Nota in cui annuncia che la navi americane che traverseranno la zona dei sommergibili tedeschi, saranno munite di guardie armate per proteggere le navi stesse e la vita delle persone che si trovano a bordo.

Si ignora se l'armamento sia obbligatorio. Ma si assicura che il Dipartimento della marina armerà tutte le navi americane che ne faranno domanda.

PARIGI, 13. — La Commissione per la marina da guerra della Camera ha approvato la proposta Goude che invita il Governo a creare d'urgenza una direzione generale incaricata di organizzare e di intensificare la guerra sottomarina offensiva e difensiva.

Il generale Pedoya fece alla Commissione per l'esercito della Camera una relazione sulla visità al fronte italiano e alle officine di guerra italiane.

COPENAGHEN, 13. — Il piroscafo *Frederick VIII* con a bordo il conte Bernstorff è giunto lunedì mattina.

WASHINGTON, 13. — La decisione del Dipartimento di Stato che le navi mercantili armate a poppa ed a prua, cioè per l'attacco o per la difesa, potranno lasciare i porti degli Stati Uniti, è considerata importante.

La stessa facoltà è data così alle navi europee. Si ignora ancora in che cosa potrà consistere l'armamento.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.